# TRATTATO TEORICO PRATICO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

diretto da Giulio Illuminati e Livia Giuliani

## Volume II

# GLI ATTI NEL PROCESSO PENALE

a cura di
PIERPAOLO RIVELLO



G. Giappichelli Editore

## TRATTATO TEORICO PRATICO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

diretto da Giulio Illuminati e Livia Giuliani

Volume II

## GLI ATTI NEL PROCESSO PENALE

a cura di PIERPAOLO RIVELLO



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-921-6854-1

Pubblicato on-line nel mese di settembre 2018 presso la G. Giappichelli Editore – Torino



## Presentazione del *Trattato teorico-pratico* on-line *di* diritto processuale penale

L'idea di un trattato di diritto processuale penale, virtuale complemento del *Trattato teorico-pratico di diritto penale* curato da Francesco Palazzo e Carlo Enrico Paliero per i tipi di questa stessa casa editrice, si deve originariamente a Vittorio Grevi, che con la consueta energia ne aveva predisposto la struttura e il primo organigramma. La prematura scomparsa dell'illustre studioso e autorevole maestro, mai troppo rimpianto, ha causato una lunga battuta d'arresto al progetto: ripreso ora, dopo molti ritardi e incertezze, dagli attuali direttori.

L'impostazione dell'opera vuole essere analoga a quella del *Trattato* gemello, mirando cioè ad «esplicitare la correlazione esistente tra i problemi applicativi (la prassi) ... e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni», come si legge nella presentazione dello stesso. Con l'aspirazione, fin troppo ovvia, di coniugare rigore scientifico e analisi casistica, in modo da avere sempre davanti agli occhi la prospettiva del diritto vivente. Senza tuttavia rinunciare ad un costante impegno critico nell'esame delle soluzioni normative e giurisprudenziali che, va preso atto, si atteggiano ormai a fonti paritetiche di produzione del diritto. Se sia questa la causa della crisi della legalità – sostanziale e processuale – da più parti spesso lamentata, o ne sia semplicemente una conseguenza, non è dilemma risolubile in maniera tranchante. La sempre maggiore complessità delle dinamiche politicosociali e dei sistemi giuridici, specie con l'irrompere negli ordinamenti domestici del diritto sovranazionale, rende le categorie tradizionali tendenzialmente più fluide, e richiede una continua rielaborazione degli strumenti interpretativi. In tale contesto gli approdi della dogmatica, contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, rappresentano un punto di riferimento imprescindibile, dal momento che provvedono a mettere a disposizione i necessari strumenti di orientamento per la razionalizzazione sistematica della materia.

Per questi motivi si cercherà, nella trattazione, di dar conto non solo dell'esegesi delle norme e della loro applicazione pratica, ma anche – sia pure senza pretese di completezza – dei principali orientamenti dottrinali, in modo da far emergere una conoscenza la più chiara possibile dello "stato dell'arte". La cura dei singoli capitoli, distribuiti secondo consuetudine in corrispondenza dei libri del codice, è affidata ai migliori specialisti della materia, allo scopo di fornire un quadro preciso e facilmente fruibile del diritto processuale penale vigente.

La novità principale è rappresentata, sul piano editoriale, dalla scelta della pubblicazione *on-line* (con la possibilità di stampa su richiesta anche per singoli capitoli, per chi continua a preferire il tradizionale supporto cartaceo). Per quel che è dato di sapere, è probabilmente la prima volta che un trattato di queste dimensioni vede la luce nello spazio virtuale della rete informatica. L'impetuoso sviluppo, negli anni recenti, dell'editoria elettronica dimostra che in futuro sarà sempre più necessario ricorrere (anche) a questo tipo di diffusione, che come tutti gli strumenti nuovi presenta aspetti positivi e negativi. I curatori hanno accettato la sfida, nella speranza che l'opera trovi una buona accoglienza.

Fra gli aspetti positivi, uno dei più importanti è rappresentato dalla flessibilità dello strumento, che lascia una possibilità teoricamente illimitata di offrire contenuti attuali. Il progetto editoriale prevede infatti un monitoraggio costante delle novità normative e giurisprudenziali, con note di aggiornamento pubblicate in tempo reale, ed una revisione periodica semestrale, ove necessario, di ciascun capitolo, in modo da presentare agli utenti un prodotto costantemente aggiornato.

Questa potrebbe essere al tempo stesso una risposta adeguata alle critiche – non del tutto infondate – di chi, anche nell'ambiente accademico, ritiene ormai superato lo strumento stesso del trattato. È vero infatti che, allo stato attuale, il diritto si presta sempre meno, per le più varie ragioni, ad una sistemazione che aspiri ad essere tendenzialmente definitiva sul piano scientifico. Tuttavia una visione generale della materia – con la consapevolezza dei suoi limiti – resta pur sempre necessaria, per evitare il rischio di cadere nell'aneddotica, tanto più concreto quanto più l'approccio casistico tende a prevaricare le esigenze di sistema.

La pubblicazione prende avvio con il capitolo relativo al libro X del codice, curato da Franco Della Casa. Gli altri capitoli si susseguiranno mano a mano che vengano completati, con l'intento di ultimare il trattato il più presto possibile. Qualche ritardo, bisogna già metterlo in conto, potrà derivare dall'eventuale approvazione delle numerose modifiche normative attualmente in cantiere, che costringerebbe a rimaneggiare alcune parti prima ancora della pubblicazione. Ma questo è da molti anni, se non da sempre, il destino del codice di procedura penale, che sembra non riesca a trovare un assetto stabile.

L'opera è dedicata alla memoria di Vittorio Grevi, di cui gli attuali direttori hanno avuto l'onore di essere amici.

Giulio Illuminati Livia Giuliani

## **Indice sommario**

		pag.
Aui	tori	XV
Ор	ere di carattere generale	XVII
	Capitolo I	
	•	
	Gli atti. Disposizioni generali	
	di <i>Pier Paolo Rivello</i>	
1.	La disciplina degli atti. La particolare attenzione riservata dal legislatore	2
	1.1. La nozione di "atto del procedimento penale"	3
	1.2. La distinzione intercorrente tra gli "atti giuridici" ed i "fatti giuri-	
	dici"	7
	1.3. L'ambito della disciplina in tema di atti	8
2.	La lingua degli atti. L'uso della lingua italiana	9
	2.1. La tutela dei diritti delle minoranze linguistiche	12
	2.2. La necessità di distinguere le garanzie attribuite agli appartenenti	
	alle minoranze alloglotte rispetto a quelle spettanti agli imputati	
	che non conoscono la lingua italiana	13
	2.3. I presupposti per l'applicabilità dell'art. 109 comma 2	14
	2.4. Il riconoscimento dei diritti delle minoranze linguistiche innanzi	
	agli organi della giustizia militare	17
	2.5. L'operatività congiunta della tutela offerta dall'art. 109 comma 2	
	e di quella predisposta dagli Statuti speciali	18
	2.6. La nomina del difensore nell'ipotesi in cui venga usata nel proce-	
	dimento una lingua diversa dall'italiano	21
	2.7. Gli effetti ricollegabili all'inosservanza delle garanzie linguisti-	
	che a favore degli appartenenti alle minoranze alloglotte	22
3.	La sottoscrizione e la datazione	23
	3.1. Le finalità ricollegate alla sottoscrizione degli atti	23
	3.2. La datazione degli atti	27

VIII Indice sommario

			pag.
4.	La s	urrogazione e la ricostituzione degli atti	29
	4.1.	La surrogazione degli atti	29
	4.2.	La ricostituzione degli atti	31
5.	Il di	vieto di pubblicazione di atti e di immagini	33
		Il divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni ed il divieto di pubblicazione dell'immagine delle per-	
		sone private della libertà personale	36
	5.2.	Le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di pubblica- zione	38
6.	La r	ichiesta di copie	39
		L'interesse volto a giustificare la richiesta di copie	41
		La competenza ad emettere il provvedimento autorizzativo ed il suo contenuto. Il diritto del difensore al rilascio dell'attestazione	
		dell'avvenuto deposito	42
	6.3.	L'esclusione della necessità della richiesta nelle ipotesi delineate	40
		dall'art. 43 disp. att. trans.	43
		La casistica inerente all'applicazione dell'art. 116	45
		La richiesta da parte del pubblico ministero	46
	6.6.	La possibile deroga all'obbligo del segreto, giustificata dall'applicabilità dell'art. 117, ed i poteri attribuiti al Procuratore nazionale	4.0
		antimafia dal comma 2-bis di detto articolo	49
		La richiesta proveniente dal Ministro dell'interno	50
		La richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri	51
7.	mut	partecipazione agli atti del processo da parte del soggetto sordo o o. La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 119	52
	7.1.	Le modalità di partecipazione al procedimento del soggetto sordo	
		o muto	54
	7.2.	Le funzioni svolte dall'interprete in ausilio al soggetto sordo o muto	54
8.	Il "t	estimone ad atti del procedimento"	55
	8.1.	Le funzioni svolte dal "testimone ad atti del procedimento"	56
		Le ipotesi di inosservanza delle disposizioni delineate dall'art. 120	57
9.		nemorie e le richieste delle parti	58
		Il possibile contenuto delle memorie e delle richieste	59
		Le modalità di presentazione	60
		La mancata previsione del dovere di comunicare alle altre parti	
		l'avvenuta presentazione delle memorie e delle richieste	62
	9.4.	La necessità di evitare che le memorie si trasformino in motivi di impugnazione	63
	9 5	I doveri dell'autorità giudiziaria nella valutazione delle memorie	03
	<i>)</i>	e delle richieste	64

Indice sommario IX

		naa
		pag.
	Il conferimento della procura speciale L'incidenza della restrizione della libertà personale in rapporto alla	65
	possibilità di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste	71
12.	L'obbligo di osservare le norme processuali	77
Bib	liografia	79
	Capitolo II	
	Atti e provvedimenti del giudice	
	di <i>Pier Paolo Rivello</i>	
1.	Le forme dei provvedimenti del giudice	85
1.	1.1. Criteri formali e vincoli contenutistici nell'individuazione delle	0.5
	tipologie dei provvedimenti del giudice	87
2.	Le sentenze	88
	2.1. Le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento	89
	2.2. I requisiti della sentenza	92
3.	Le ordinanze	95
4.	I decreti	97
5.	La motivazione dei provvedimenti del giudice	98
	5.1. La mancanza di motivazione	99
	5.2. Motivazione incompleta e motivazione apparente	101
	5.3. La motivazione <i>per relationem</i>	102
	5.4. La motivazione implicita	104
	5.5. La difformità tra la motivazione del provvedimento ed il dispositivo	105
6.	La segretezza della deliberazione	105
٠.	6.1. L'eventuale compilazione del verbale in caso di opinioni dissenzienti	107
7.	L'assistenza dell'ausiliario al giudice	108
8.	Il procedimento camerale	109
	8.1. Le varie tipologie di rito camerale	111
	8.2. La differente ampiezza dei rinvii all'art. 127	112
	8.3. Il richiamo alle «forme previste dall'articolo 127» e la diversa di-	
	zione volta a prevedere che il procedimento debba svolgersi «a	
	norma dell'articolo 127»	114
	8.4. Le principali connotazioni dello schema di procedimento camera-	
	le delineato dall'art. 127	116
	8.5. L'assenza dell'elemento della pubblicità	122
	8.6. La partecipazione al rito camerale del soggetto detenuto o internato	124
	8.6.1. La particolare ipotesi in cui tale soggetto risulti «detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giu-	
	dice»	125
	GICC//	149

X Indice sommario

		pag.
	8.7. Un approfondimento in ordine alle conseguenze derivanti dal	
	mancato avviso «alle parti, alle altre persone interessate e ai di-	
	fensori»	130
	8.7.1. L'inapplicabilità ai procedimenti in camera di consiglio delle disposizioni sulla sospensione o sul rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento del difensore	134
	8.7.2. Il recente <i>revirement</i> giurisprudenziale concernente la specifica ipotesi dell'adesione del difensore all'astensione dal-	
	le udienze	136
	8.8. Il deposito dei provvedimenti del giudice	138
9.	L'immediata declaratoria delle cause di non punibilità	139
	9.1. I limiti di operatività di detto istituto	140
	9.2. L'impossibilità da parte del giudice per l'udienza preliminare di emettere <i>de plano</i> sentenza di non doversi procedere per la sussi-	
	stenza di una causa di non punibilità	146
	9.3. Inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria delle cause di	140
	non punibilità	148
	9.4. Il concorso tra le cause di proscioglimento nel merito e quelle di	110
	estinzione del reato	156
10.	La correzione dell'errore materiale	158
	10.1. Il riferimento all'art. 130 operato dalle ulteriori disposizioni con-	
	cernenti la disciplina dell'errore materiale. I problemi di sovrap-	
	posizione con la disciplina di cui all'art. 625-bis	161
11.	I poteri coercitivi del giudice	162
12.	L'accompagnamento coattivo	163
	12.1. Ambito di applicazione	164
Bib	liografia	168
	Capitolo III	
	La documentazione degli atti	
	di <i>Pier Paolo Rivello</i>	
1.	La documentazione nell'ambito del procedimento	173
	1.1. Considerazioni generali sulle diverse forme di documentazione	176
	1.2. Documentazione e principio dell'oralità	176
	1.3. Il regime normativo della documentazione tra "cautele" ed inno-	
	vazione	177
2.	Il verbale. L'intervento della Corte costituzionale in tema di verbaliz-	
	zazione riassuntiva	179
	2.1. La verbalizzazione e le sue possibili modalità di effettuazione	180
	2.2. Il contenuto e l'efficacia del verbale; la sua sottoscrizione	184

Indice sommario XI

		pag.
	2.3. La trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia	186
3.	La registrazione fonografica e quella audiovisiva	187
4.	Le ipotesi delineate dall'art. 140	191
5.	La nullità del verbale	193
6.	Le dichiarazioni orali delle parti	196
7.	L'art. 141-bis. La ratio della norma	197
	7.1. La nozione di "interrogatorio" richiamata dall'art. 141-bis	201
	<ul><li>7.2. I dubbi derivanti dal riferimento terminologico alla "detenzione"</li><li>7.3. La non applicabilità dell'art. 141-bis all'interrogatorio effettuato</li></ul>	204
	in udienza	207
	7.4. Le modalità di documentazione imposte dall'art. 141- <i>bis</i>	208
	7.5. Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia	210
	7.6. La documentazione delle dichiarazioni rese all'estero da soggetti	011
	ivi detenuti 7.7. La necessità di provvedere con le forme della perizia o della consulenza tecnica nelle ipotesi di indisponibilità degli strumenti di	211
	riproduzione o di personale tecnico 7.8. Le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle modalità di do-	211
	cumentazione previste dall'art. 141- <i>bis</i> 7.9. Il quesito se l'interrogatorio non regolarmente documentato possa	212
	fungere da presupposto di determinate sequenze procedimentali 7.10. Le problematiche connesse alla sorte delle dichiarazioni in <i>bonam</i>	213
	partem	216
	7.11. La trascrizione della riproduzione fonografica od audiovisiva, ai	
	sensi dell'art. 141-bis ultima parte	217
8.	Le ipotesi di omessa documentazione degli atti processuali	219
Bib	liografia	220
	Capitolo IV	
	La traduzione degli atti	
	di Pier Paolo Rivello	
1.	La nomina dell'interprete. Le funzioni dell'interprete e del traduttore nell'ambito del procedimento	223
	1.1. La "mancata conoscenza" della lingua italiana	226
	1.2. Le incertezze interpretative derivanti dal dettato originario del-	
2.	l'art. 143 L'intervento sostitutivo operato dal d.lgs. 4.3.2014, n. 32 e le successi-	230
3.	ve integrazioni e correzioni di cui al d.lgs. 23.6.2016, n. 129 Il diritto da parte dell'alloglotto di farsi assistere da un interprete «gra-	232
٦.	tuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento»	234

XII Indice sommario

		pag.
	3.1. La scelta tra l'interpretazione e la traduzione degli atti nella lingua madre dell'imputato o in una lingua "veicolare"	234
	3.2. Il riconoscimento del diritto all'assistenza di un interprete per le comunicazioni con il difensore	236
	3.3. L'individuazione degli atti dei quali deve essere disposta la tra-	230
	duzione 3.4. L'originaria limitazione al solo imputato del diritto all'interprete	237
	e la sua recente estensione alla persona offesa	239
	3.5. L'interprete "di fiducia"	241
	3.6. Le conseguenze processuali ricollegabili alla mancata nomina dell'interprete e all'omessa traduzione degli atti in una lingua no-	
	ta all'imputato	242
4. 5.	I requisiti per la nomina dell'interprete e del traduttore Incapacità e incompatibilità dell'interprete. La nullità derivante dall'in-	244
	capacità od incompatibilità	245
	5.1. L'incompatibilità a prestare l'ufficio di interprete da parte di chi abbia trascritto le registrazioni delle intercettazioni e di chi abbia svolto l'attività di traduttore in sede di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, effettuate in una lingua	
	straniera	247
6.	Ricusazione ed astensione dell'interprete	250
7.	Le modalità di conferimento dell'incarico ed il termine per la traduzio-	250
Dib	ne di scritture bliografia	250 252
Ыυ	mograna	232
	Capitolo V	
	Le notificazioni	
	di Giuseppe Centamore	
1.	Note introduttive: le notificazioni in generale e il sistema adottato dal	255
2	Codice vigente	255
2.	Tra conoscenza reale e conoscenza legale: profili di un sistema in evoluzione	258
3.	Il procedimento di notificazione	261
٥.	3.1. La fase dell'impulso	261
	3.2. La notificazione a mezzo posta	265
	3.3. La notificazione tramite posta elettronica certificata	267
4.	La fase dell'esecuzione	270
	4.1. Le notificazioni all'imputato detenuto	270
	4.2. Le notificazioni all'imputato non detenuto	272
	4.3. Comunicazione e dichiarazione di domicilio	276

Indice sommario	XIII

	pag.
4.4. Le notificazioni alle parti diverse dall'imputato e agli altri soggetti	278
5. La documentazione dell'attività di notifica	279
6. Una disciplina a sé stante: la notificazione all'irreperibile	280
7. Le notificazioni all'imputato all'estero: nodi da rivedere	283
8. La nullità delle notifiche	285
9. Pregiudizio effettivo e diritto di difesa: "eterogenesi" delle notificazio-	
ni nel processo penale?	287
Bibliografia	290
Capitolo VI	
I termini	
di <i>Angelo Zappulla</i>	
1. I termini: classificazione e ambito di applicazione	291
2. Il computo dei termini	297
3. La proroga, l'abbreviazione, il prolungamento e la sospensione feriale	301
3.1. La proroga	301
3.2. L'abbreviazione	303
3.3. Il prolungamento	303
3.4. La sospensione feriale	303
4. La restituzione nel termine	305
4.1. La restituzione nel termine ordinaria (art. 175 comma 1): i soggetti legittimati e i termini suscettibili di restituzione	306
4.1.2. Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore	310
4.1.2.1 Il caso fortuito	310
4.1.2.1. If caso fortuno 4.1.2.2. La forza maggiore	313
4.2. La restituzione nel termine speciale (art. 175 comma 2): gli inter-	313
venti novellistici che hanno coinvolto l'art. 175 comma 2	316
4.2.1. La restituzione nel termine per proporre opposizione a de-	510
creto penale di condanna	322
4.3. La disciplina e gli effetti della restituzione nel termine	330
4.3.1. I provvedimenti del giudice che accolga la richiesta di re-	330
stituzione e la rinnovazione degli atti	331
4.3.2. Le impugnazioni	333
Bibliografia	335

pag.

## Capitolo VII Le nullità e le altre invalidità degli atti processuali penali

## di Domenico Carcano e Martina Pollera

Gli atti processuali penali. Una premessa	339
L'invalidità degli atti processuali penali	342
Invalidità nominate diverse dalla nullità: inammissibilità e inutilizzabilità	344
Invalidità innominate: inesistenza e abnormità	348
Le nullità: il principio di tassatività e le tecniche di previsione	352
Le nullità assolute	354
Le nullità intermedie	361
Le nullità relative	364
La deducibilità	366
Le sanatorie	368
Gli effetti della dichiarazione di nullità	373
Teorie 'formalistiche' versus teorie 'sostanzialistiche'	375
Posizioni sostanzialistiche e crisi della tassatività	379
Pregiudizio effettivo e sanatorie	381
Approcci sostanzialistici compatibili col principio di tassatività	384
Il "pregiudizio" come criterio di individuazione del trattamento san-	
zionatorio	388
Pregiudizio effettivo e limiti di deducibilità	390
Nullità e abuso del diritto	391
liografia	394
	L'invalidità degli atti processuali penali Invalidità nominate diverse dalla nullità: inammissibilità e inutilizzabilità Invalidità innominate: inesistenza e abnormità Le nullità: il principio di tassatività e le tecniche di previsione Le nullità assolute Le nullità intermedie Le nullità relative La deducibilità Le sanatorie Gli effetti della dichiarazione di nullità Teorie 'formalistiche' versus teorie 'sostanzialistiche' Posizioni sostanzialistiche e crisi della tassatività Pregiudizio effettivo e sanatorie Approcci sostanzialistici compatibili col principio di tassatività Il "pregiudizio" come criterio di individuazione del trattamento sanzionatorio Pregiudizio effettivo e limiti di deducibilità Nullità e abuso del diritto

## **Autori**

#### Il Curatore

Pier Paolo Rivello, Procuratore Generale militare Emerito presso la Corte di Cassazione; Docente alla Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche

#### Gli Autori

Domenico Carcano, Magistrato della Corte di Cassazione

Giuseppe Centamore, Dottore di ricerca in procedura penale dell'Università di Bologna

Martina Pollera, Dottoranda di diritto processuale penale dell'Università La Sapienza di Roma

Angelo Zappulla, Professore associato di diritto processuale penale nell'Università di Catania

## **Opere di carattere generale**

Amodio E., Dominioni O. (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura pena-le*, Milano, 1989.

Canzio G., Tranchina G. (a cura di), *Codice di procedura penale*, Milano, 2012.

Caprioli F., Vicoli D., *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011<sup>2</sup>.

Catelani G., Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 2002<sup>5</sup>.

Ceresa Gastaldo M., Procedura penale delle società, Torino, 2015.

Chiliberti A., Roberti F., Tuccillo G., *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Milano, 1994.

- (a) Chiavario M. (a cura di), Commento al codice di procedura penale, Torino, 1991-1998.
- (b) Chiavario M., Diritto processuale penale, Torino, 2015<sup>6</sup>.

Conso G., Grevi V., Bargis M. (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2016<sup>8</sup>.

Conso G., Illuminati G. (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015.

- (a) Cordero F., Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992<sup>2</sup>.
- (b) Cordero F., *Procedura penale*, Milano, 2012<sup>9</sup>.

Dalia A., Ferraioli M., Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2013<sup>8</sup>.

Di Ronza P., Manuale di diritto dell'esecuzione penale, Padova, 2003<sup>5</sup>.

Dominioni O. ed altri, *Procedura penale*, Torino, 2015<sup>4</sup>.

Fortuna E., Giustozzi R., Fassone E., Dragone S., *Manuale pratico del processo penale*, Padova, 2007.

Frosali R.A., Sistema penale italiano, I, Torino, 1958.

Giarda A., Spangher G. (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2010<sup>4</sup>

Lattanzi G., Lupo E., Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, 2012.

Leone G., Trattato di diritto processuale penale, I, Napoli, 1961; II, Napoli, 1961.

Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2015<sup>10</sup>.

Manzini V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, a cura di Conso G. e Pisapia G.D., vol. I-IV, Torino, 1967-1972<sup>6</sup>.

Nappi A., Guida al codice di procedura penale, Milano, 2007<sup>10</sup>.

Nobili M., La nuova procedura penale, Bologna, 1989.

Pisani M. ed altri, *Manuale di procedura penale*, Bologna, 2008<sup>8</sup>.

Scaparone M., Procedura penale, Torino, 2015<sup>4</sup>.

Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., *Diritto processuale penale*, Milano, 2013.

Tonini P., Manuale di procedura penale, Milano, 2016<sup>17</sup>.

## Capitolo VI I termini

## di Angelo Zappulla

#### Sommario

1. I termini: classificazione e ambito di applicazione. – 2. Il computo dei termini. – 3. La proroga, l'abbreviazione, il prolungamento e la sospensione feriale. – 3.1. La proroga. – 3.2. L'abbreviazione. – 3.3. Il prolungamento. – 3.4. La sospensione feriale. – 4. La restituzione nel termine. – 4.1. La restituzione nel termine ordinaria (art. 175 comma 1): i soggetti legittimati e i termini suscettibili di restituzione. – 4.1.2. Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore. – 4.1.2.1. Il caso fortuito. – 4.1.2.2. La forza maggiore. – 4.2. La restituzione nel termine speciale (art. 175 comma 2): gli interventi novellistici che hanno coinvolto l'art. 175 comma 2. – 4.2.1. La restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna. – 4.3. La disciplina e gli effetti della restituzione nel termine. – 4.3.1. I provvedimenti del giudice che accolga la richiesta di restituzione e la rinnovazione degli atti. – 4.3.2. Le impugnazioni. – *Bibliografia*.

## 1. I termini: classificazione e ambito di applicazione.

Già la stessa nozione di procedura – alla stregua di ogni vicenda umana – evoca l'idea di sequenza e conseguentemente di suo dipanarsi nel **tempo** <sup>1</sup>, come susseguirsi di atti rigorosamente e logicamente preordinati nella **duplice dimensione spazio-temporale** <sup>2</sup>. Sequenza della quale garantire l'unità <sup>3</sup> e la rapida conclusione <sup>4</sup> e che si snoda dall'iscrizione della *notitia criminis* al giudicato e alla sua eventuale esecuzione <sup>5</sup> e al cui interno i termini ordinano la **successione** e il relativo **concatenarsi** degli atti e misurano la **distanza** fra i vari segmenti <sup>6</sup>, indicando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. G. Ubertis, *Titolo VI*, 229. Sulla nozione e la natura del tempo nell'ordinamento giuridico, v. B. Nacar, *I termini*, 1 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Cfr. G. Garuti, *Termini*, 1576; G.P. Voena, *Atti*, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Cfr. A. Giarda, Termine, 252.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. A. Giarda, *Termine*, 252. Si è sottolineato, in proposito, il «connotato etimologico del vocabolo, che evoca una *fine*, una conclusione» (M. Deganello, *Contributo*, 10) e sottintende una «significazione di limite» (L. Carli, *Termini*, 129).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. A. Galati-E. Zappalà-F. Siracusano, *Gli atti*, 187 s.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> «Gli atti compongono serie definite dalle relazioni "anteriore" e "posteriore": varie

lo specifico «momento in cui un atto può o deve essere validamente compiuto» <sup>7</sup>.

Il fattore tempo assume rilievo non esclusivamente in una mera prospettiva di ordine procedurale, nella sua più immediata funzione regolatrice, finalizzata a una ordinata amministrazione della giustizia, ma anche – se caratterizzato da ragione-volezza – come elemento qualificante la procedura in termini di equità della stessa, secondo i cogenti dettami degli **artt.** 6 § 1 C.e.d.u. e 111 comma 2 Cost. 8. Rigide cadenze processuali contribuiscono, inoltre, al configurarsi di un fondamentale contesto di **garanzia delle singole posizioni processuali** che, nel generale rispetto delle scansioni prefissate, vedono assicurata, in condizioni di parità, la stabilità delle situazioni giuridiche e la **certezza dei propri diritti** 9.

Una tradizionale e sempre valida classificazione – maggiormente funzionale rispetto ad altre, «per il vero più espressione di un gusto puramente analitico-descrittivo che di esigenze concrete dell'attività giudiziaria» <sup>10</sup> – scompone i termini in una «trilogia, frutto di un'estrapolazione da rapsodici dati normativi» <sup>11</sup> fondata sull'efficacia dei termini stessi e sulle conseguenze del loro mancato rispetto <sup>12</sup>.

Rilevano, innanzitutto, i termini **dilatori** (o intermedi) <sup>13</sup>, che impongono agli organi giudiziari, quale «requisito di efficacia dell'atto» <sup>14</sup>, la predisposizione di un congruo intervallo prima dell'utile e valido compimento dell'atto stesso, creando una zona temporalmente franca dal medesimo e generando «un effetto inibitorio dell'attività dei soggetti del procedimento» <sup>15</sup>, per evitare ritmi eccessivamente accelerati, in funzione generalmente di garanzia difensiva e «tutela di una effettiva dialettica processuale» <sup>16</sup>, al fine di fornire lo spazio per la predisposizione della propria strategia, in ossequio anche agli artt. 6 § 3 lett. *b* C.e.d.u., 24 e 111

norme quantificano gli intervalli; i termini sono le relative misure», così F. Cordero, *Procedura*, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Galati, E. Zappalà, F. Siracusano, *Gli atti*, 218; cfr. L. Carli, *Termini*, 130; F. Lima, *Termini*, 1; G. Ubertis, *Titolo VI*, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Cfr. G. Garuti, Termini, 1575.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. G. Ubertis, *Titolo VI*, 229 s.; G.P. Voena, *Atti*, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> G. Ubertis, *Titolo VI*, 230; cfr. F. Lima, *Termini*, 2, che ricava dalla normativa codicistica la distinzione fra termini legali e termini giudiziali, quando la durata degli stessi è determinata dal giudice. Per una rassegna delle principali classificazioni in materia di termini processuali, v. G. Sola, *I termini*, 289.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. Giarda, *Termine*, 253; cfr. anche M. Deganello, *Contributo*, 12 s.; R. Fois, *Termini*, 601 s.; G. Garuti, *Termini*, 1575 s.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr. G. Spangher, Gli atti, 239; P. Tonini, Manuale, 202; G.P. Voena, Atti, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> V., esemplificativamente, gli artt. 127 comma 1, 309 comma 8, 324 comma 6, 364 comma 3, 375 comma 4, 429 comma 3, 447 comma 3, 464 comma 1, 465 comma 2, 552 comma 3 e 601 comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>G. Garuti, Termini, 1578.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> G.P. Voena, *Atti*, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Cfr. G. Ubertis, Titolo VI, 231.

comma 3 Cost. <sup>17</sup>. Eventuali invasioni del campo temporale che deve rimanere inviolato determinano il configurarsi di nullità <sup>18</sup>, alla quale porre rimedio attraverso la rinnovazione dell'atto <sup>19</sup>, con una nuova attribuzione, al soggetto che dello spazio neutro avrebbe dovuto beneficiare, dell'intero termine in un primo momento arbitrariamente ridotto. Le esigenze di garanzia difensiva, comunemente sottese alla concessione di uno *spatium deliberandi*, mediante la previsione di un termine dilatorio, richiedono, infatti, per l'efficacia del termine medesimo, che se ne possa godere, a pena di nullità a regime intermedio, nella sua interezza, senza soluzioni di continuità, e non a seguito di un'artificiosa giustapposizione della porzione originariamente goduta con quella *a posteriori* recuperata, entrambe insufficienti se autonomamente considerate <sup>20</sup>.

Ai termini dilatori si contrappongono gli **acceleratori** (o impulsivi), tendenti a imprimere un certo ritmo al procedimento <sup>21</sup> e che, a loro volta, vengono suddivisi in due ulteriori tipologie, «in relazione alle conseguenze ricollegate al loro spirare» <sup>22</sup>. Si individuano, così, i termini **perentori** (o finali), che impongono il compimento di un atto entro un certo momento, pena la decadenza dal potere in questione <sup>23</sup> (salva la restituzione nel termine) o il venir meno degli effetti dell'atto <sup>24</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. M. Deganello, *Contributo*, 7; A. Giarda, *Termine*, 253 s.; G. Garuti, *Termini*, 1578; P. Tonini, *Manuale*, 202.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. M. Deganello, *Contributo*, 8; A. Giarda, *Termine*, 254; G. Garuti, *Termini*, 1578; G. Spangher, *La pratica*, 338; G.P. Voena, *Atti*, 251. Per un'ipotesi di nullità speciale, ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 5, cfr. Cass., Sez. VI, 9.12.2002, Marino, in *Cass. pen.*, 2004, 1319. Per nullità generali a regime intermedio, *ex* art. 178 comma 1 lett. *c*, cfr. Cass., Sez. II, 7.3.2003, Siano, *ivi*, 2004, 3671, in materia di inosservanza del termine di cui all'art. 375 comma 4; nonché Cass., Sez. II, 3.7.2003, Improta, *ivi*, 2004, 3710; Cass., Sez. Un., 30.1.2002, Munerato, in *Giur. it.*, 2002, 1906, e Cass., Sez. Un., 12.2.1993, Piccioni, in *Cass. pen.*, 1993, 1967, tutte relativamente al termine di cui all'art. 309 comma 8; Cass., Sez. II, 30.4.1996, Desimone, *CED*, 1996/205379. Qualificano come nullità relativa la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3, Cass., Sez. V, 30.6.2015, *CED*, 2015/264721; Cass., Sez. VI, 10.3.2009, Biagioni, in *Cass. pen.*, 2010, 3169; Cass., Sez. II, 5.12.2007, Giordano, *ivi*, 2009, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In caso d'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 552 comma 3, competente alla rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio è il giudice dibattimentale, mentre va qualificata abnorme la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché vi provveda, cfr. Cass., Sez. Un., 29.5.2002, Manca, in *Cass. pen.*, 2002, 3363; G. Garuti, *La rinnovazione*, 578; D. Potetti, *Nullità*, 2386.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 30.1.2002, Munerato, cit.; conf. Cass., Sez. V, 10.11.2009, Maggiolini, in *Cass. pen.*, 2010, 3927; Cass., Sez. II, 3.7.2003, Improta, cit.; Cass., Sez. I, 30.4.1992, Cuomo, *CED*, 1992/190390, relativamente al termine previsto nell'art. 309 comma 8. *Contra*, ritenendo sufficiente l'attribuzione della mera porzione del termine dilatorio minimo mancante, v. Cass., Sez. V, 28.11.2007, Panariti, in *Riv. pen.*, 2008, 1373.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. G. Ubertis, *Titolo VI*, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> G.P. Voena, *Atti*, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. F. Cordero, *Procedura*, 317; A. Giarda, *Termine*, 253.

a motivo del solo ritardo nell'agire secondo la tempistica predeterminata <sup>25</sup> e quale fatto giuridico che si rivela autonomo rispetto all'atto sul quale ha incidenza, caratterizzandosi per «una propria efficacia di tipo estintivo» <sup>26</sup>. Si hanno, infine, i termini **ordinatori** (o comminatori), con cui si individua un analogo momento entro il quale l'atto andrebbe compiuto, ma senza la previsione di conseguenze caducatorie <sup>27</sup>, con la mera finalità, in genere, di stimolare la «diligenza degli uffici giudiziari» <sup>28</sup> e garantire la corretta amministrazione della giustizia, con possibili ripercussioni sugli organi ritardatari, esterne al procedimento e di natura disciplinare (*ex* art. 124) <sup>29</sup>, civilistica <sup>30</sup> o penale (*ex* art. 328 c.p.) <sup>31</sup>. La giurisprudenza riconosce, inoltre, pure termini ordinatori finalizzati a stimolare i soggetti privati, senza specifiche conseguenze a loro carico, neanche indirette, se non, congiuntamente ad altri fattori, la possibile perdita del potere di compiere l'atto; è il caso dei venti giorni attribuiti alla persona offesa che voglia opporsi alla richiesta di archiviazione e che potrà agire, comunque, in tal senso fino all'intervenuta decisione giudiziale sul punto <sup>32</sup>.

Come appena rilevato, i termini si qualificano come perentori quando siano accompagnati dalla sanzione della **decadenza**, la cui severità – anche per evidenti esigenze di rispetto degli ulteriori principi di **legalità processuale** <sup>33</sup> e di certezza delle situazioni giuridiche – ne impone un utilizzo parsimonioso, garantito attraverso il principio di **tassatività**, sancito nell'art. 173 comma 1 <sup>34</sup>, giacché un dif-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Cfr. G.P. Voena, Atti, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. S. Sau, Decadenza, 548.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> G. Garuti, Termini, 1578.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. G. Ubertis, *Titolo VI*, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> G. Garuti, Termini, 1579.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. P. Tonini, *Manuale*, 202; G.P. Voena, *Atti*, 251. Integra illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni di magistrato «il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto» (art. 2 comma 1 lett. *q* d.lgs. 23.2.2006, n. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 25.3.1998, Manno, in Cass. pen., 1998, 2595.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 25.3.1998, Manno, cit.; Cass., Sez. Un., 6.3.1992, Glarey, in *Cass. pen.*, 1992, 1773; M. Deganello, *Contributo*, 28; E. Gironi, *Decadenza*, 329.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 27.5.2014, *CED*, 2014/260459; *contra*, Cass., Sez. VI, 29.3.2000, De Gennaro, *ivi*, 2000/217131; Cass., Sez. VI, 14.11.1995, Cafarelli, in *Giust. pen.*, 1996, III, 560.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. S. Sau, Decadenza, 548.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. G. Ubertis, *Art. 173*, 237, che richiama anche la formulazione del comma 2 ove «si fa riferimento ai termini "stabiliti" a pena di decadenza»; nonché G. Garuti, *Termini*, 1578. Proprio la mancanza «di espressa previsione legislativa» ha portato a escludere, ad esempio, dai termini previsti a pena di decadenza, quello per la proposizione da parte della persona offesa dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3), cfr. G. Giostra, *L'archiviazione*, 63; nonché F. Caprioli, *L'archiviazione*, 419. V. anche, *retro*, nota 32.

fuso ricorso alla stessa «potrebbe addirittura determinare la paralisi dell'esercizio della giurisdizione» <sup>35</sup>. È, comunque, proprio il dato sanzionatorio relativo alla decadenza a costituire, di regola, contestualmente elemento caratterizzante dei termini processuali come perentori nonché indicatore funzionale alla loro puntuale individuazione, mancando nel lessico del codice di rito penale il lemma 'perentorio', al quale fa frequente riferimento, invece, il legislatore processual-civilista.

La necessitata costruzione in chiave di tassatività e la stessa lettera dell'art. 173 comma 1, nell'imporre una generica 'previsione legislativa', non si rivelano incompatibili, tuttavia, con il riconoscimento del carattere della perentorietà anche in assenza di un'espressa qualificazione del termine come previsto a pena di decadenza o a pena d'**inammissibilità** («due sintagmi equivalenti», per indicare uno «stesso fenomeno, definito in due prospettive» <sup>36</sup> differenti, di cui la prima, soggettiva, guarda al titolare del potere, la seconda, oggettiva, all'atto <sup>37</sup>), potendosi tale natura desumersi, comunque, anche da un più ampio contesto normativo di riferimento, che orienti in maniera inequivoca per la perdita, a causa del ritardo, del diritto o della facoltà di porre in essere l'atto in questione <sup>38</sup>.

Il medesimo lasso temporale può assumere, tuttavia, anche differente natura – dilatoria, perentoria od ordinatoria – a seconda dei soggetti ai quali si ricolleghi e delle attività dagli stessi svolte, non dipendendo «né dal dato cronologico in sé né dall'attività che altri possa compiere o non compiere nel medesimo tempo, bensì dalla funzione della regola temporale per ciascuno posta» <sup>39</sup> in maniera diversificata. Esempi possono cogliersi: nel termine di cui all'art. 396 comma 1, dilatorio per il giudice, in merito ai provvedimenti da emettere in merito alla richiesta d'incidente probatorio (art. 398 comma 1), e perentorio per le parti, per la presentazione delle deduzioni sulla richiesta medesima <sup>40</sup>; nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3), ordinatorio per la per-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> C. cost., 7.2.2000, n. 40, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, fra gli altri, del comma 1 dell'art. 175, limitatamente alle parole «soltanto nei casi previsti dalla legge», e del comma 2, limitatamente alle parole «a pena di decadenza»; v. M. Deganello, *Contributo*, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> F. Cordero, *Procedura*, 317 s.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. G. Garuti, *Termini*, 1578; S. Sau, *La decadenza*, 167, che sottolinea come «nel primo caso [decadenza] si guarda alla vicenda estintiva del potere, nel secondo caso [inammissibilità] alla validità dell'atto pur tuttavia compiuto».

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cfr. G. Garuti, *Termini*, 1578; A. Giarda, *Termine*, 255; G. Ubertis, *Art. 173*, 237; G. Voena, *Atti*, 255. Precisa, tuttavia, F. Cordero, *Procedura*, 317, che l'art. 173 comma 1 «esclude decadenze implicite. Occorrono previsioni ad hoc». Per una rassegna di termini implicitamente qualificabili come perentori, cfr. G. Sola, *I termini*, 291 s. V., inoltre, esemplificativamente, Cass., Sez. Un., 17.4.1996, D'Avino, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 988 e M. Ceresa-Gastaldo, *Il riesame*, 175, circa i termini previsti nell'art. 309 commi 5, 9 e 10.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 29.9.2011, Rossi ed altri, in *Cass. pen.*, 2012, 2410. Cfr. G. Spangher, *Gli atti*, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. R. Fois, *Termini*, 602; F. Lima, *Termini*, 3; G. Spangher, *La pratica*, 338.

sona offesa <sup>41</sup>, alla quale in realtà è solo «indirettamente rivolto» <sup>42</sup>, e dilatorio per il giudice e il pubblico ministero <sup>43</sup>; nonché nei termini di comparizione di cui all'art. 429 commi 3 e 3-*bis*, dilatori per il giudice dell'udienza preliminare, relativamente alla fissazione della data per il giudizio, e perentori per le parti e i loro difensori, circa le facoltà loro concesse con l'art. 466 <sup>44</sup>.

Nonostante, poi, la disposizione di apertura della disciplina dei termini di cui al titolo VI del primo libro faccia espresso riferimento esclusivamente ai termini processuali (incipit dell'art. 172 comma 1) e 'processo' sia da intendersi solo come tutto ciò che si collochi in posizione logico-temporale successiva al formale esercizio dell'azione penale (artt. 50 e 405), mentre ciò che lo preceda integra mero 'procedimento' 45, le previsioni contenute negli artt. 172-176 vanno considerate come integralmente riferibili anche alla fase delle indagini preliminari 46. Chiari indici normativi di tale estensione sono rinvenibili: a) nella collocazione della disciplina in esame nel generale libro sugli atti (tutti gli atti, sia del procedimento che del processo) <sup>47</sup>; b) nel proporre l'art. 172 regole tipiche di ogni settore del diritto e non esclusive del processo penale <sup>48</sup>; c) nonché, più specificamente, nella possibilità di presentare l'istanza di abbreviazione di un termine previsto a pena di decadenza, oltre che nella cancelleria dell'autorità procedente, anche nella segreteria della stessa, con uno sdoppiamento del riferimento all'ufficio interessato, funzionale proprio al coinvolgimento della fase delle indagini preliminari, il cui dominus è il pubblico ministero da affiancare a questi fini al giudice che procede (art. 173 comma 3) 49; d) nell'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine in quello che procede o, appunto, «prima dell'esercizio dell'azione penale», nel giudice per le indagini preliminari (art. 175 comma 4) 50; e) nell'aggiornamento subito dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 2 legge 7.10.1969, n. 742 (sostituito con l'art. 1 d.lgs. 20.7.1990, n. 193), relativo alle speciali disposizioni in materia di sospensione dei termini in materia penale, con plurimi espliciti richia-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> V., retro, nota 32.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> G. Giostra, L'archiviazione, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Prima della scadenza del termine, il pubblico ministero non potrà trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari e quest'ultimo non potrà pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, cfr. F. Caprioli, *L'archiviazione*, 419; G. Giostra, *L'archiviazione*, 63; Cass., Sez. V, 3.4.2007, Borrelli e altro, *CED*, 2007/236922; Cass., Sez. II, 16.3.2006, p.o. in c. R., *ivi*, 2006/234243; Cass., Sez. II, 5.2.2005, p.o. in c. Lalli, *ivi*, 2005/231108.

<sup>44</sup> Cfr. G. Voena, Atti, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. G. Tranchina-G. Di Chiara. *Il diritto processuale*. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cfr. G. Garuti, Termini, 1577; A. Giarda, Termine, 253; G. Voena, Atti, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cfr. R. Fois, *Termini*, 601; G. Ubertis, *Titolo VI*, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 172, 248; R. Fois, Termini, 601.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. G. Voena, *Atti*, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 172, 248; G. Voena, Atti, 251.

mi proprio alla fase delle indagini preliminari (commi 1, 2 – aggiunto con l'art. 21-*bis* d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in legge 7.8.1992, n. 356 –, 3 e 4)<sup>51</sup>, successivamente modificato dal d.l. n. 132/2014, che ha modificato la durata della predetta sospensione feriale, fissandola dal primo agosto al 31 agosto di ogni anno.

Malgrado le si dedichi uno specifico titolo del codice di rito penale, il VI del libro secondo, attribuendole, pertanto, piena e significativa autonomia sistematica, la disciplina generale dei termini (artt. 172-176) si rivela, in realtà, scarna (oltre che priva proprio di un'espressa definizione di 'termine'), imponendo una costante opera di integrazione con le numerose ulteriori previsioni, ampiamente diffuse nell'intero *corpus* codicistico e destinate a regolamentare forma e cronologia dei singoli atti e, conseguentemente, l'ordinato dipanarsi dell'intero procedimento <sup>52</sup>.

La disciplina di parte generale può scomporsi, comunque, in tre distinti ambiti: a) le regole relative al computo dei termini medesimi (art. 172); b) quelle inerenti alle ulteriori vicende che possono caratterizzarli (artt. 173 e 174); c) la disciplina della restituzione nel termine (artt. 175 e 176)  $^{53}$ .

### 2. Il computo dei termini.

Il compimento di un determinato atto viene ricollegato a volte a singoli snodi processuali (ad esempio: artt. 21 comma 2, 79 comma 1, 85 comma 1, 180, 181 comma 2, 491 comma 1, 544 comma 1) altre volte viene indicato, invece, un preciso momento del quale il termine costituisce il metro di misurazione <sup>54</sup>.

Secondo il disposto dell'art. 172, ai termini si applicano le tradizionali unità di misura utilizzate per il loro computo, essendo stabiliti a **ore** <sup>55</sup>, a **giorni**, a **mesi** o ad **anni** (comma 1) e determinati secondo il **calendario comune** (comma 2), quello gregoriano <sup>56</sup>.

Mantiene ancora valore, inoltre, il brocardo *dies seu hora a quibus non computantur in termino* (comma 4)<sup>57</sup>, da osservarsi anche in caso di termini da

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Cfr. G. Garuti, *Termini*, 1577; A. Giarda, *Termine*, 253; G. Voena, *Atti*, 251; nonché già V. Cavallari, *Art. 172*, 248 s.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Cfr. G. Garuti, *Termini*, 1577; B. Nacar, *I termini*, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cfr. M. Deganello, Contributo, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Cfr. G. Garuti, Termini, 1577; G. Spangher, La pratica, 338; G. Voena, Atti, 255.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Sugli elementi concreti per dimostrare l'intempestività di un atto che debba compiersi entro un termine stabilito a ore, v. Cass., Sez. II, 28.5.2008, Puggillo, *CED*, 2008/240656.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. S. Sau, *La decadenza*, 174, per alcune considerazioni *de jure condendo* sul sintagma, forse ormai superato, «calendario comune».

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 27.11.2007, Madonna, *CED*, 2007/239411; Cass., Sez. II, 12.6.2007, Forte, in *Cass. pen.*, 2008, 3387; Cass., Sez. fer., 10.8.2006, Alampi, *CED*, 2006/234371; Cass., Sez. I, 20.6.1997, Santaniello, in *Cass. pen.*, 1998, 2035.

calcolarsi a ritroso <sup>58</sup>, con esclusione dal computo, pertanto, delle porzioni di ora o di giorno che seguano rispetto all'accadimento dal quale il termine deriva il proprio avvio <sup>59</sup>. Ogni ora o giorno da calcolarsi nel termine deve essere, cioè, sempre integrata rispettivamente da sessanta minuti o ventiquattro ore, che devono avere inizio dal primo minuto o dalla prima ora della corrispondente unità di misura <sup>60</sup>. In merito a tale regola del non computarsi di *dies seu hora a quibus*, è fatta salva, tuttavia, l'eventualità che la legge disponga diversamente (anche in maniera implicita) con conseguente computo anche del *dies a quo*. È il caso, innanzitutto, della decorrenza e durata degli effetti della custodia cautelare, *ex* artt. 297 comma 1 («gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo» o, ancora, dal momento di esecuzione degli arresti domiciliari, «ipotesi taciuta» <sup>61</sup> nella medesima disposizione) <sup>62</sup> e 2 («gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata») e 303 comma 1 («la custodia cautelare perde

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 1.12.1998, Di Giacomo, *CED*, 1998/212813, in materia di decorrenza del termine di «almeno tre giorni prima», previsto nell'art. 309 comma 8 per gli avvisi alle parti circa la data fissata per l'udienza di riesame di una misura coercitiva; criticamente, cfr. C. Iasevoli, *Sul computo*, 992. Cfr., inoltre, Cass., Sez. VI, 3.2.1993, Piacentini, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 126, che esclude, invece, l'applicabilità del principio generale di cui all'art. 172 comma 4 al termine previsto nell'art. 309 comma 8, per il trattarsi di un termine a giorni che si inserisce in un procedimento incidentale estremamente cadenzato, instaurato a iniziativa della parte, la quale non può lamentare, pertanto, una situazione di sorpresa che rischi di lasciarla impreparata a causa di un termine troppo breve.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cfr. R. Fois, Termini, 601 s.; A. Giarda, Termine, 256; contra F. Lima, Termini, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Come previsto anche nell'art. 14 comma 1 c.p., «mentre il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario, di guisa che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio», così Cass., Sez. II, 12.10.1966, CED, 1966/103243. Qualora il termine ad anni decorra dal 29 febbraio di un anno bisestile, analogamente a quanto previsto nell'art. 2963 comma 5 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, «se nel mese di scadenza manca tale giorno [quello corrispondente al giorno del mese iniziale, comma 4], il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese», con l'inevitabile conseguenza di 'accorciare' di un giorno «i termini nel triennio in cui manca il 29 febbraio», così A. Giarda, *Termine*, 256.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> F. Cordero, *Procedura*, 529.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Cfr. G. Ciani, *Art.* 297, 197. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. VI, 23.5.2012, Scanu ed altro, *CED*, 2012/252883; Cass., Sez. V, 10.2.2010, Libertella, *ivi*, 2010/246710; Cass., Sez. V, 21.10.2008, Giancola, *ivi*, 2008/242943; Cass., Sez. II, 3.12.2004, Lanzino, *ivi*, 2004/230562; Cass., Sez. V, 1.2.2000, Hoxha, in *Dir. giust.*, 2000, 14, 32; Cass., Sez. IV, 8.4.1998, Salih, in *Cass. pen.*, 1999, 1556; Cass., Sez. I, 22.1.1998, De Lucia, *ivi*, 1999, 1555; Cass., Sez. I, 16.6.1995, Nunziata, *ivi*, 1996, 3060. *Contra*, Cass., Sez. VI, 13.12.2007, Marando, in *Cass. pen.*, 2009, 1105; Cass., Sez. VI, 2.10.2007, Mouaddine, *CED*, 2007/238387; Cass., Sez. V, 9.7.2003, Et'Hemaj Atmir, *ivi*, 2003/227298; Cass., Sez. I, 7.4.1995, Moccia, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 584; Cass., Sez. VI, 6.7.1995, Buonanuova, *CED*, 1995/203082; Cass., Sez. II, 9.7.1992, Liccardo, *ivi*, 1992/191609.

efficacia quando: *a*) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini ...»), tutte ipotesi ai sensi delle quali – coniugando *littera* e *ratio legis* – insieme al *dies ad quem* <sup>63</sup> anche *dies a quo computatur* e ciò per evidenti esigenze di garanzia dell'inviolabile libertà personale, nel pieno rispetto dei principi sanciti nell'art. 13 Cost. Analoghe considerazioni possono valere, infine, pure in materia di decorrenza e computo del termine per l'interrogatorio di una persona in custodia cautelare (art. 294 comma 1) <sup>64</sup>.

Qualora di un termine sia individuato, invece, esclusivamente il momento finale (come ad esempio nell'art. 468 comma 1, in materia di deposito della lista testimoniale <sup>65</sup>), le unità di tempo stabilite per il suo decorso «si computano intere e
libere» (art. 172 comma 5), ovvero con esclusione dal calcolo, questa volta, sia
del *dies a quo* che del *dies ad quem* <sup>66</sup>; mentre per i termini fissati con l'indicazione di mesi o anni si prescinde dal considerare i singoli giorni ricompresi in ogni
mese o anno, dovendosi far mero riferimento al corrispondente giorno del mese o
anno di scadenza, secondo il calendario comune <sup>67</sup>.

Se il compimento di un atto – come, in particolare, per le dichiarazioni o il deposito di documenti – debba avvenire presso un ufficio giudiziario, acquisisce rilievo, tuttavia, al fine dell'individuazione del momento di scadenza del termine, l'**orario di chiusura al pubblico** dell'ufficio (da pubblicizzare in maniera adeguata nello stesso <sup>68</sup>), indicato dai regolamenti (art. 172 comma 6) <sup>69</sup> secondo la previsione generale di cui all'art. 162 comma 1 legge 23.10.1960, n. 1196, *Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi*, ovvero: «cinque ore nei giorni feriali» o «almeno quattro» per «le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari»; orario questo da tenere distinto da quello di funzionamento interno dell'ufficio medesimo («sei ore in ciascun giorno

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> La scarcerazione è eseguibile in ogni momento del *dies ad quem*, analogicamente a quanto previsto nell'art. 134 comma 2 c.p., in materia di computo delle pene temporanee per le quali non si tiene conto delle frazioni di giorno, cfr. G. Ciani, *Art. 297*, 197; F. Cordero, *Procedura*, 529; Cass., Sez. II, 12.10.1966, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cfr. G. Amato, *Art. 294*, 142; G. Ciani, *Art. 294*, 187 s.; Cass., Sez. V, 2.7.2009, Mirenna, *CED*, 2009/245087; Cass., Sez. I, 9.4.1991, Pagliuca, in *Riv. pen.*, 1992, 417. *Contra*, D. Potetti, *Art. 294*, 772 s., secondo cui si tratterebbe di un termine in grado di incidere sulla durata della misura cautelare solo in via mediata.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Altri esempi negli artt. 127 commi 1 e 2, 375 comma 4, 398 comma 3, 419 comma 4, 429 comma 4, 447 comma 1, 450 comma 2, 456 comma 3, 465 comma 2, 552 comma 3, 585 comma 4, 601 commi 3 e 5, 610 comma 5, 611 comma 1 e 663 comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 20.3.2015, Piras, in *Cass. pen.*, 2015, 4173, in materia di rispetto del termine «fino a quindici giorni», fissato nell'art. 585 comma 4, per il deposito di nuovi motivi d'impugnazione.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Cfr. G. Ubertis, Art. 172, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Cfr. F. Lima, *Termini*, 5; G. Ubertis, *Art.* 172, 236.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 4.10.2001, Monzeglio, *CED*, 2001/220579; Cass., Sez. VI, 18.10.1994, Caneschi, *ivi*, 1994/200627; Cass., Sez. V, 7.4.1993, Irti, *ivi*, 1993/195381.

feriale», art. 162 comma 2 legge n. 1196/1960) <sup>70</sup>. Può verificarsi, pertanto, che, «a termine scaduto, talvolta l'ufficio lavora ancora: e anche se la stanza fosse ancora aperta, l'atto sarebbe tardivo» <sup>71</sup>; con l'eccezione delle realtà per le quali possa dimostrarsi l'esistenza di «una consuetudine instauratasi nell'ufficio» <sup>72</sup>, nel senso dell'accettazione degli atti anche in lieve ritardo rispetto all'orario ufficiale di chiusura al pubblico dell'ufficio <sup>73</sup>, prassi da condannarsi, tuttavia, perché «foriera di inammissibili favoritismi» <sup>74</sup>.

Una non prevista totale o anticipata chiusura dell'ufficio, difformemente da quanto stabilito nei regolamenti, legittimerà la parte che non abbia potuto presentare l'atto, nonostante si fosse presentata tempestivamente presso l'ufficio giudiziario stesso, a richiedere la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 comma 1; soluzione ritenuta sistematicamente più coerente rispetto al posticipare la presentazione dell'atto al primo giorno non festivo successivo alla scadenza 75.

Per quel che riguarda il piano soggettivo, la generica e ampia dizione dell'art. 172 comma 6 consente di ricomprendere fra i destinatari della previsione tutte le parti processuali, pubblica e private <sup>76</sup>, con l'esclusione, invece, del giudice <sup>77</sup>, che non può definirsi soggetto il cui operato sia estraneo all'ufficio giudiziario ed che è

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cfr. A. Giarda, Termine, 256.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> F. Cordero, *Procedura*, 315. Cfr. V. Cavallari, *Art. 172*, 250 s.; nonché Cass., Sez. VI, 22.1.2004, Moscatiello, in *Riv. pen.*, 2005, 253.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Cass., Sez. VI, 31.1. 1996, Alleruzzo, in *Cass. pen.*, 1997, 3490 (per un ritardo di circa mezz'ora); in senso adesivo, cfr. M. Deganello, *Contributo*, 43, nota 18. *Contra*, Cass., Sez. VI, 22.1.2004, Moscatiello, cit.; Cass., Sez., IV, 4.11.2001, Monzeglio, *CED*, 2001/220579.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> V. A. Giarda, *Termine*, 256; G. Ubertis, *Art. 172*, 236, per il rilievo secondo cui la locuzione, utilizzata nell'art. 172 comma 6 – momento in cui l'ufficio «viene chiuso», in luogo di quella alternativa "deve essere chiuso" – farebbe propendere proprio per il riferimento, al fine della dichiarazione di decadenza dal potere di compiere l'atto, all'effettiva chiusura dell'ufficio. Devesi sottolineare, tuttavia, che ad opposto risultato ermeneutico sembrerebbe potersi giungere, evidenziando come la medesima norma richiami espressamente gli orari individuati «secondo i regolamenti», ovvero prescindendo da possibili occasionali iniziative del singolo ufficio, che agisca in violazione degli stessi. Qualora, invece, il compimento dell'atto oltre l'orario derivi da un'iniziativa del singolo pubblico ufficiale, è da ritenersi ormai configurata la decadenza, salva, però, la mancata individuabilità dell'ora dell'atto, ciò che deve farne presumere la tempestività, cfr. G. Ubertis, *Art. 172*, 236.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> V. Cavallari, Art. 172, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cfr. A. Giarda, *Termine*, 256; G. Ubertis, *Art.* 172, 236.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 12.1.1995, Caneschi, cit. Cfr. R. Fois, *Termini*, 606.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, Mannino, in *Cass. pen.*, 1996, 1087; Cass., Sez. VI, 18.10.1994, Caneschi, cit., in materia di provvedimenti emessi «in camera di consiglio, i quali, deliberati senza vincolo di orario, vengono poi completati, ai soli fini della rilevanza esterna, anche cronologica, con l'attestazione del deposito in cancelleria»; Cass., Sez. I, 6.4.1993, Cafari, *CED*, 1993/193981; Cass., Sez. I, 3.5.1991, Mandara, in *Giust. pen.*, 1992, III, 163. *Contra*, cfr. Cass., Sez. V, 11.4.1995, Mendella, in *Cass. pen.*, 1995, 2612.

opportuno sia svincolato da prescrizioni con prevalente funzione organizzativa <sup>78</sup>, potendo questi depositare gli atti a prescindere dagli orari della cancelleria, purché entro la ventiquattresima ora del giorno di scadenza del termine, nel rispetto del disposto dell'art. 172 comma 4 <sup>79</sup>.

Nessun vincolo dagli orari degli uffici giudiziari sussiste, infine, quando l'atto non sia ricevuto dagli stessi, ma sia trasmesso a mezzo posta, ipotesi nella quale il *dies ad quem* rileva nella sua interezza, con le uniche indirette contrazioni derivanti questa volta dagli orari di apertura al pubblico degli uffici postali <sup>80</sup>.

### 3. La proroga, l'abbreviazione, il prolungamento e la sospensione feriale.

Pur se la menzionata funzione di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche attribuibile alla disciplina dei termini può sembrare maggiormente compatibile con l'immodificabilità degli stessi, ulteriori esigenze di funzionalità della procedura – da sottoporre a un accurato bilanciamento con la prima – esigono che, in presenza di rigidi presupposti, necessari per non negare proprio quella certezza, i termini possano divenire flessibili <sup>81</sup>, per adeguarsi a specifiche e prefissate contingenze.

#### 3.1. La proroga.

Il termine stabilito a giorni che scada in un **giorno festivo** <sup>82</sup> viene *ope legis* prorogato al primo giorno successivo non festivo (art. 172 comma 3), per mantenerne integra la piena operatività, e ciò anche qualora debba computarsi a ritroso <sup>83</sup>. Tale regola non si applica, però, ai termini dilatori, finalizzati esclusivamen-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Cfr. V. Grevi. Scadenza, 2617.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, Mannino, cit. V. anche E. Amodio, *Orario*, 1103, che stigmatizza l'ingiustificata disparità di trattamento fra *extraneus* all'ufficio e organo giudicante; M. Bargis, *Deposito*, 607.

<sup>80</sup> Cfr. G. Ubertis, Art. 172, 236 s.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> In termini di «vita non poco movimentata» dei termini, si esprime M. Deganello, *Contributo*, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Rileva, in proposito, innanzitutto, la legge 27.5.1949, n. 260, *Disposizioni in materia di ricorrenze festive*; cfr. M. Deganello, *Contributo*, 40, nota 6; R. Fois, *Termini*, 605. Diversamente dalla materia processual-civilistica, la proroga del termine che scada in giorno festivo non può essere estesa anche a quelli che scadano nella giornata del sabato, v. Cass., Sez. IV, 7.9.2015, in *Cass. pen.*, 2016, 656, per la manifesta infondatezza di una questione di legittimità dell'art. 172 comma 3 in relazione alla diversa disciplina dettata nell'art. 155 c.p.c.; nonché Cass., Sez. III, 24.6.2010, G.C., *CED*, 2010/248373.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.2.2014, Massa c. Caparvi, in *Guida dir.*, 2014, 34-35, 28, in relazione alla proroga prevista nell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., che si ritiene applicabile «non

te a precludere l'anticipazione di determinate attività rispetto al «decorso di uno spazio temporale minimo» <sup>84</sup> e non, a differenza di quelli perentori, a imporre una puntuale scadenza per il compimento di un atto, ciò che giustifica il meccanismo di favore per il soggetto onerato.

Per la chiara lettera dell'art. 172 comma 3, che fa esplicito riferimento alla scadenza del termine in un giorno festivo, è da escludersi la proroga al successivo giorno non festivo anche del momento di decorrenza di un termine libero, che non subisce alcuna proroga quando a essere festivo sia il *dies a quo* <sup>85</sup>.

Corollario del principio di tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza è, comunque, la loro **improrogabilità** (art. 173 comma 2), salve le eccezioni soggette a rigorosa riserva di legge <sup>86</sup>.

solo con riguardo ai termini "a decorrenza successiva", ma anche a quelli che si computano "a ritroso", con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo». Cfr. P. Pirruccio, *Uno slittamento*, 34.

<sup>84</sup> Cass., Sez. VI, 2.3.2005, Cardoni, in Arch. nuova proc. pen., 2006, 241, in materia di termine dilatorio stabilito per la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, ex art. 309 comma 8; analogamente Cass., Sez. II, 5.11.2003, Platania, ivi, 2005, 269; Cass., Sez. IV, 8.7.2003, Raia, ivi, 2004, 679; Cass., Sez. VI, 5.12.1991, Picariello, ivi, 1992, 606. Contra, in precedenza, Cass., Sez. Un., 12.2.1993, Piccioni, in Cass. pen., 1993, 1967, per il principio che i tre giorni di cui all'art. 309 comma 8 sono da intendersi liberi e interi, comprendendo anche il giorno di scadenza del termine; nonché Cass., Sez. IV, 4.7.1997, Medici, in Giur. it., 1998, 538, secondo cui la scadenza del termine in un giorno festivo ne comporta la proroga, per l'essere previsto a garanzia dei diritti della difesa di prendere visione degli atti depositati in cancelleria ed estrarne copia; conf. Cass., Sez. I, 20.9.1994, Ruga, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 509; cfr. anche D. Lacchi, Proroga, 538. Per la proroga solo qualora pure il primo dei tre giorni sia festivo, Cass., Sez. VI, 18.5.1999, Mottola, in Riv. pen., 2000, 415; Cass., Sez. V, 9.7.1997, Rea, ivi, 1998, 403; Cass., Sez. V, 19.6.1996, Peritore, in Cass. pen., 1998, 167, ove si precisa come la violazione del termine di cui all'art. 309 comma 8 comporti esclusivamente la concessione di quella porzione di termine rimasta preclusa fino al raggiungimento del termine minimo previsto, senza una nuova integrale decorrenza.

<sup>85</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 14.5.2014, *CED*, 2014/259718; Cass., Sez. III, 19.11.2008, Santoro, *ivi*, 2008/242261; nonché Cass., Sez. VI, 22.11.2002, Khaidou, in *Riv. pen.*, 2004, 586, in materia di termine per il deposito dell'ordinanza cautelare di cui all'art. 309 comma 9, in una ipotesi in cui a essere festivo era il giorno successivo alla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, da cui far decorrere il termine di dieci giorni per l'emanazione dell'ordinanza di decisione sulla richiesta di riesame. In precedenza, era stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14 comma 2 c.p. e 172 commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che la decorrenza del termine, che abbia inizio in giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, come stabilito, invece, per il giorno di scadenza, non potendosi ritenere irragionevole la scelta del legislatore, per la quale si rinviene identità logica con l'irrilevanza delle festività intermedie, anch'esse determinanti una decurtazione dei termini complessivi, v. Cass., Sez. IV, 21.9.1999, Gherardi, *CED*, 1999/215000.

<sup>86</sup> Cfr. G. Spangher, Gli atti, 241; G. Ubertis, Art. 173, 237 s.

La proroga, che presuppone ancora la pendenza del termine originario sul quale insiste, va tenuta distinta dalle diverse figure del prolungamento dei termini (art. 174), della restituzione in termine (art. 175), nonché dell'attribuzione di un termine ulteriore (come nell'ipotesi disciplinata nell'art. 585 comma 4)<sup>87</sup>.

#### 3.2. L'abbreviazione.

La parte a tutela dei cui interessi è previsto un termine può parzialmente rinunciare alla connessa garanzia con richiesta o accettazione dell'**abbreviazione** dello stesso (art. 173 comma 3), mediante un'iniziativa a forma libera, pure orale (*ex* art. 141)<sup>88</sup>.

Si tratta di una previsione, a dire il vero, maggiormente compatibile con lo schema dei termini dilatori, gli unici realmente «stabiliti a vantaggio dell'interessato e liberamente disponibili da parte del medesimo» <sup>89</sup>; tuttavia, la *sedes materiae* riservatale, dedicata alla disciplina dei «termini a pena di decadenza» (art. 173), e la generica dizione del relativo comma hanno condotto a non escluderne l'applicabilità anche ai termini perentori <sup>90</sup>.

### 3.3. Il prolungamento.

Qualsiasi soggetto debba o abbia diritto di comparire in giudizio (con esclusione del difensore non rientrante nel novero delle persone nei confronti delle «quali l'autorità giudiziaria procedente emette "ordine o invito"» <sup>91</sup>, ex art. 174 comma 2), ma possa incontrare oggettive difficoltà nel raggiungere la sede del procedimento per il trovarsi la sua residenza o domicilio in un comune differente rispetto a quello di destinazione ove abbia sede l'autorità procedente, potrà ottenere il **prolungamento** del termine attribuito per la comparizione (art. 174 comma 1).

La previsione risponde all'evidente *ratio* di agevolare i soggetti nei loro spostamenti e garantire, altresì, alle parti una più efficace preparazione difensiva <sup>92</sup>.

## 3.4. La sospensione feriale.

Per quel che riguarda la **sospensione feriale**, i termini processuali – a prescindere dalla loro tipologia (acceleratori, dilatori, perentori, ordinatori) <sup>93</sup> e dalla fase

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Cfr. G. Ubertis, Art. 173, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Cfr. G. Ubertis, *Art. 173*, 239, che richiama l'applicabilità anche dell'art. 123, per le «dichiarazioni o richieste di persone detenute o internate».

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> S. Sau, *La decadenza*, 174, che sottolinea come, invece, i termini previsti a pena di decadenza siano «posti a tutela di interessi generali sottratti alla disponibilità delle parti».

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Cfr. A. Galati-E. Zappalà-F. Siracusano, *Gli atti*, 219.

<sup>91</sup> Cass., Sez. IV, 23.6.1999, Brando, in Riv. pen., 2000, 427.

<sup>92</sup> Cfr. G. Garuti, Termini, 1583; A. Giarda, Termine, 257.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Cfr. F. Lima, *Termini*, 6.

del procedimento a cui si riferiscono <sup>94</sup> – vedono sospeso di diritto il loro decorso dal **1º al 31 agosto** di ciascun anno, riprendendo o iniziando a scorrere dalla fine di tale periodo di sospensione (art. 1 comma 1 legge 7.10.1969, n. 742, come modificato con il d.l. 12.9.2014, n. 132, conv. in legge 10.11.2014, n. 162) <sup>95</sup>. La *ratio* della disciplina è comunemente ricondotta alla «necessità di consentire alla classe forense di godere liberamente delle ferie estive» <sup>96</sup>, ciò che non consente di estenderne l'operatività ai termini che regolano l'attività del **giudice** <sup>97</sup>.

La sospensione non è applicabile, tuttavia, «nei procedimenti relativi ad imputati in stato di **custodia cautelare**, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione» (art. 2 comma 1 legge n. 742/1969) 98, nonché, limitatamente ai termini delle indagini preliminari, «nei procedimenti per reati di **criminalità organizzata**» (art. 2 comma 2 legge n. 742/69). In merito alla prima ipotesi, in particolare, la *littera legis* fa esplicito riferimento esclusivamente agli imputati, ma la sua *ratio*, unitamente alla regola generale dell'art. 61, ne consente un'estensione anche alle persone sottoposte alle indagini 99.

La **rinuncia** alla sospensione è, poi, atto a forma libera, potendo attribuirsi rilievo pure a rinunce **tacite**, dovendo prevalere, in ogni caso, la volontà dell'imputato – beneficiario del meccanismo di sospensione – in qualsivoglia modo espressa, purché in maniera non passibile di dubbio <sup>100</sup> e, se formulata «nel procedimento princi-

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 27.7.2015, Zangari, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 130, circa la sospensione del termine di centottanta giorni per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto *ex* art. 625-*bis*; nonché Cass., Sez. II, 22.11.1994, Seminara, in *Cass. pen.*, 1996, 900, in materia di termini relativi alla fase investigativa.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> In particolare il *dies a quo* va fissato nel 31 agosto e, come tale, *non computatur in termino*, mentre va utilmente calcolato il successivo 1° settembre, cfr. Cass., Sez. V, 5.12.2014, Monticelli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, 540 (pur se relativa al precedente intervallo 1° agosto-15 settembre).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> A. Galati-E. Zappalà-F. Siracusano, *Gli atti*, 221; cfr. F. Lima, *Termini*, 6; G. Voena, *Atti*, 255, nonché C. cost., 7.10.2015, n. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Cfr. Cas.., Sez. Un., 18.9.2017, D'Arcangelo, in *Proc. pen. giust. online*, per l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini per la redazione della sentenza (anche dopo la riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati, da 45 a 30 giorni, stabilita con l'art. 16 d.l. 132/2014); cfr. già Cass., Sez. Un., 24.7.1996, Giacomini, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1395; nonché Cass., Sez. V, 24.2.2017, Clivio, *CED*, 2017/269619; Cass., Sez. IV, 15.4.2015, Basile, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, 666; Cass., Sez. I, 22.12.2004, Fadda, *CED*, 2004/230154, cfr., in argomento, D. Potetti, *Le ferie*, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 27.4.2015, Altamura, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, 666. C. cost., 3.3.1982, n. 53, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 primo comma legge n. 742/1969, nella parte in cui non prevedono la facoltà di rinuncia anche per gli imputati liberi.

<sup>99</sup> Cfr. A. Giarda, Termine, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 27.4.2015, Altamura, cit., in materia di manifestazione implicita della rinuncia da parte dell'imputato in custodia cautelare; Cass., Sez. II, 7.2.2014, CED, 2014/259570; Cass., Sez. III, 20.1.2012, ivi, 2012/252023; Cass., Sez. I, 14.12.2006, D'Onofrio, in Cass. pen., 2008, 3792; Cass., Sez. IV, 13.11.2002, Burdus, ivi, 2004, 2498; Cass., Sez. V,

pale, non si estende automaticamente a quello incidentale di riesame» <sup>101</sup>. L'eventuale celebrazione di un'udienza «in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo», «integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria *ex* artt. 180 e 182» <sup>102</sup>.

La sospensione opera anche nei procedimenti di **esecuzione** e di **sorveglian- za** <sup>103</sup> e nei **processi penali militari** in tempo di pace <sup>104</sup>.

#### 4. La restituzione nel termine.

La rigidità dei termini perentori, il cui rispetto è previsto a pena di decadenza, postula la presenza riequilibratrice di un meccanismo di *restitutio in integrum*. Un necessario rimedio in favore di coloro che incolpevolmente non abbiano agito con la dovuta tempestività, lasciando scadere un termine e provocando l'estinzione del connesso potere processuale, e si trovino in una situazione nella quale la restituzione nel termine si riveli l'unica via per raggiungere il risultato sperato <sup>105</sup>, mediante la concessione da parte del giudice competente di un ulteriore e autonomo termine di

<sup>1.7.2002,</sup> Dimitrijevic, *ivi*, 2004, 599. Un più rigoroso orientamento richiede, invece, «una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare», Cass., Sez. VI, 28.1.2008, Komani, *ivi*, 2009, 3543; Cass., Sez. IV, 23.5.2007, Zunino, *CED*, 2007/237053; Cass., Sez. II, 23.2.2005, Cammareri, *ivi*, 2005/231329; Cass., Sez. II, 28.1.2004, La Torre, *ivi*, 2004/228561; Cass., Sez. II, 1.2.2001, Perri, in *Cass. pen.*, 2002, 1467. Sull'argomento, v. F. Cassibba, *Richiesta*, 599. In tale contesto, in particolare, non è stata considerata implicita rinuncia alla sospensione feriale la mera presentazione di un'istanza di riesame, durante tale periodo, con conseguente non decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva, v. Cass., Sez. II, 10.1.2017, *CED*, 2017/269115; Cass., Sez. V, 1.3.2016, *ivi*, 2016/267370; Cass., Sez. VI, 4.12.2015, *ivi*, 2015/266499; Cass., Sez. III, 17.3.2015, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, 540; *contra*, Cass., Sez. III, 20.1.2012, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Cass., Sez. III, 20.1.2012, cit. Sulla revoca, da parte del sottoposto alle indagini, in base alla disciplina generale prevista nell'art. 99 comma 1, della «rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale formulata dal difensore», v. Cass., Sez. III, 20.12.2012, *CED*, 2012/255589.

<sup>102</sup> Cass., Sez. II, 7.2.2014, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 23.9.2010, Ceniccola, CED, 2010/248283; Cass., Sez. I, 10.2.1995, Dendeni, in Cass. pen., 1996, 1942; Cass., Sez. I, 13.1.1994, Maritan, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 597; Cass., Sez. I, 18.3.1993, Trinchi, ivi, 1993, 818; Cass., Sez. I, 2.2.1993, Radosavljevis, CED, 1993/193305; Cass., Sez. I, 11.1.1993, Sambo, in Cass. pen., 1994, 399; contra, Cass., Sez. I, 1.2.1991, Chiaiese, ivi, 1992, 2177.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Cfr. C. cost., 23.7.1987, n. 278, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace». Cfr. A.M. Poggi, *Processo*, 696.

<sup>105</sup> Cfr. R. Fois, Termini, 617.

identica estensione <sup>106</sup>. È questa la funzione della restituzione nel termine configurata nell'art. 175 <sup>107</sup>, da far rientrare nella categoria dei rimedi processuali eccezionali <sup>108</sup>, posti a garanzia degli interessi, «anche di natura pubblicistica» <sup>109</sup>, al corretto esercizio dei diritti processuali riconosciuti alle parti e alla certezza delle relative situazioni giuridiche, nonché della stessa regolare amministrazione della giustizia.

L'attuale formulazione dell'art. 175 è il frutto di un progressivo ravvedimento normativo, scaglionato lungo un decennio, attraverso le novelle avutesi con l'art. 1 d.l. 21.2.2005, n. 17, conv. in legge 22.4.2005, n. 60 e successivamente con l'art. 11 comma 6 legge 28.4.2014, n. 67. La previsione disciplina un'ipotesi di restituzione nel termine che può definirsi generale, rispetto alle numerose altre disposizioni disseminate all'interno del codice di rito e destinate – secondo uno schema comune, come già visto, all'intera materia dei termini – alla regolamentazione di speciali restituzioni in singoli specifici termini, frutto di autonome scelte del legislatore <sup>110</sup> o di diretti interventi della Corte costituzionale <sup>111</sup>.

## 4.1. La restituzione nel termine ordinaria (art. 175 comma 1): i soggetti legittimati e i termini suscettibili di restituzione.

La restituzione nel termine di cui al comma 1 dell'art. 175 si rivela rimedio dalla portata generale sia sul versante soggettivo che su quello oggettivo.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Cfr. G. Ubertis, Artt. 175-176, 244.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Per una ricostruzione storica dell'istituto, cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 1 s.; G. Sola, *I termini*, 316 s.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Cfr. G. Garuti, Restituzione, 1017; G. Ubertis, Artt. 175-176, 244.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> G.P. Voena, Atti, 257.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Possono richiamarsi, a mero titolo esemplificativo, gli artt. 420-*bis* comma 4, 420-*quinquies* comma 4, 489, 604 comma 5-*bis*, 629-*bis* comma 3, tutte restituzioni speciali in materia di rimedi attivabili qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato, nonché gli artt. 493 comma 2, in tema di prove di cui si chiede l'acquisizione senza averle tempestivamente indicate nella lista testimoniale, e 519 comma 2, per la richiesta di ammissione di nuove prove in caso di modifica dell'imputazione.

<sup>111</sup> È il caso della 'numerosa famiglia' di pronunce d'incostituzionalità in materia di restituzione in termini a seguito di nuove contestazioni in dibattimento: C. cost., 3.6.1992, n. 241 e C. cost., 20.2.1995, n. 50, in materia di contestazione del fatto diverso o del reato concorrente e richiesta di nuove prove; C. cost., 30.6.1994, n. 265, in materia di contestazione del fatto diverso o del reato concorrente e applicazione della pena su richiesta delle parti; C. cost., 29.12.1995, n. 530, in materia di contestazione del fatto diverso o del reato concorrente e domanda di oblazione; C. cost., 18.12.2009, n. 333, C. cost. 26.10.2012, n. 237 e C. cost., 5.12.2014, n. 273, in materia di contestazione del fatto diverso o del reato concorrente e richiesta di giudizio abbreviato; C. cost., 9.7.2015, n. 139, in materia di contestazione di una circostanza aggravante e richiesta di giudizio abbreviato; C. cost., 25.6.2014, n. 184, in materia di contestazione di una circostanza aggravante e applicazione della pena su richiesta delle parti. Cfr. anche la decisione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità attinente alla disciplina delle contestazioni suppletive e alla possibilità di tardive costituzioni di parte civile, C. cost., 3.4.1996, n. 98.

Si tratta, innanzitutto, di «un vero e proprio **diritto»** <sup>112</sup> – come desumibile dalla dizione «sono restituiti nel termine» (art. 175 comma 1) <sup>113</sup> – attribuito a **ciascuna delle parti** processuali <sup>114</sup>, ovvero al pubblico ministero (da intendersi, sulla base dei principi di unità e impersonalità che lo caratterizzano, nell'interezza del suo ufficio) <sup>115</sup>, all'imputato, alla persona sottoposta alle indagini (per via della generale estensione alla stessa dei diritti riservati all'imputato, di cui all'art. 61 comma 1) <sup>116</sup>, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria regolarmente costituiti <sup>117</sup>, nonché ai loro **difensori** <sup>118</sup>, la cui legittimazione «sarà originaria o dipendente dal mandato, in ragione della tipologia delle varie situazioni» <sup>119</sup>. Seppure, inoltre, la lettera dell'*incipit* del primo comma dell'art. 175 si riveli estremamente chiara nel suo riferimento alle parti e la natura eccezionale dell'istituto dovrebbe far propendere per una interpretazione restrittiva della disposizione, non sembra possano escludersi dai legittimati alla richiesta di restituzione, qualora la normativa procedimentale attribuisca loro espressamente poteri il cui esercizio sia soggetto a termini perentori, la **persona offesa** <sup>120</sup> e il

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>G. Garuti, Termini, 1587; G. Varraso, Gli atti, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Di opposto tenore era la lettera dell'art. 183-*bis* comma 1 del codice del 1930, che faceva ricorso alla locuzione «possono essere restituite», cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 18; A. Giarda, *Restituzione*, 1.

<sup>114</sup> Cfr. S. Sau, *La decadenza*, 166, che evidenzia come sia da escludersi, invece, ogni possibile riferimento all'organo giurisdizionale, essendo i termini previsti a pena di decadenza «incompatibili con le attività del giudice». Sul piano del lessico normativo, merita evidenziare l'*incipit* dell'art. 175 comma 1 «il pubblico ministero e le parti private», evidente retaggio di un'impostazione tendente ancora a separare – anche quando si concedono loro espressamente i medesimi diritti – la posizione di parti che la normativa vigente, con scelta rafforzata a livello di Carta fondamentale nell'art. 111 comma 2 Cost., vorrebbe in posizione di piena parità, ciò che, nella previsione in esame, avrebbe consentito l'omnicomprensiva dizione "le parti", in luogo di un non necessario sdoppiamento che separa la pubblica dalle private.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Cfr. A. Giarda, Restituzione, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Cfr. G. Garuti, La restituzione, 32 s.; P. Tonini, Manuale, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Cfr. A. Galati-E. Zappalà-F. Siracusano, *Gli atti*, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Cfr. G. Garuti, La restituzione, 37 s.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> G.P. Voena, Atti, 258.

<sup>120</sup> Cfr. V. Cavallari, *Art. 175*, 262; F. Cordero, *Procedura*, 319; C. Papa, *Persona offesa*, 284. Si è escluso, tuttavia, che la persona offesa, proprio per non essere «"parte" del processo in senso tecnico», possa essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, così Cass., Sez. V, 25.11.2014, Pulselli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2015, 245. Altrettanto da escludersi è la possibilità di una restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, per l'avere il termine di cui all'art. 408 comma 3 natura ordinatoria e non perentoria, così Cass., Sez. VI, 27.5.2014, cit. Mentre abnorme – sia sotto il profilo dell'abnormità strutturale che funzionale – è stato qualificato il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver pronunciato decreto di archiviazione, aveva accolto l'istanza di restituzione nel termine avanzata dalla persona offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, fissando la relativa udien-

**querelante** <sup>121</sup>, rispetto ai quali assume specifico rilievo la possibilità di impugnare il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni (art. 427 comma 4), nonché le analoghe statuizioni contenute in una pronuncia di assoluzione (art. 542 che rinvia proprio all'art. 427).

La richiesta può essere finalizzata alla restituzione di qualsivoglia termine prescritto a pena di **decadenza**, intendendosi quest'ultima in senso ampio, comprendente anche l'altra faccia della sua stessa medaglia ovvero l'**inammissibilità**, come pure la **preclusione** <sup>122</sup> che, nonostante i codici di rito conoscano un espresso riferimento alla stessa esclusivamente nell'art. 269 comma 5 c.p.c. (in materia di chiamata di un terzo in causa), adempie alla medesima funzione di inibire il compimento non tempestivo di determinati atti.

Deve trattarsi, tuttavia, di termini del procedimento, con **esclusione**, pertanto, dei termini per la presentazione degli atti integranti condizioni di procedibilità 123: la querela (art. 124 comma 1 c.p.) 124, l'istanza e la richiesta di procedimento (art. 334). Si tratta, infatti, di atti pre-procedimentali <sup>125</sup>, estranei, in quanto tali, alla operatività dei rimedi processuali, fra i quali va ricompresa anche la restituzione nel termine. Analoghe considerazioni valgono anche qualora il procedimento sia stato già avviato, ex art. 346, per il compimento di atti finalizzati all'assicurazione delle fonti di prova o all'acquisizione dei mezzi di prova non rinviabili o, ancora, per essere intervenuta la conoscenza del nome della persona da sottoporre alle indagini e per la quale debba ottenersi l'autorizzazione a procedere in un momento successivo all'iscrizione di una *notitia criminis* non ancora soggettivizzata o in relazione alla quale non erano ancora emersi tutti i possibili responsabili (art. 344 comma 1 ultima parte, che prescrive, per la richiesta di autorizzazione a procedere, un termine di «trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione»); come pure, infine, ogniqualvolta la stessa esigenza di una condizione di procedibilità emerga, a causa della fluidità delle indagini preliminari, solo dopo che le stesse abbiano avuto inizio. L'intervenuta apertura del procedimento consentirebbe di superare il limite della mancata individuazione di uno specifico giudizio penale nel quale agire e di un'autorità procedente alla quale rivolgere l'istanza di reintegro, ma ciò non è sufficiente per modificare la natura delle condizioni di procedibilità, attribuendo ad atti e, conseguentemente, a termini che nascono

za, giacché, in tal modo, il giudice era addivenuto a una riapertura del procedimento al di fuori dai casi espressamente previsti dal codice di rito, così Cass., Sez. VI, 18.3.2015, D.P., CED, 2015/263114.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 175, 262; G.P. Voena, Atti, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>Cfr. F. Cordero, *Procedura*, 322; S. Sau, *Decadenza*, 550.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 175, 262; R. Fois, Termini, 619; G. Ubertis, Artt. 175-176, 247.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 18.12.1991, Pacchiarotti, in *Foro it.*, 1992, II, 265.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Per la natura, comunque, di ordine processuale e non sostanziale di tali atti, cfr. D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà-G. Di Chiara-V. Patané, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, 407.

all'esterno del procedimento valore processuale; permane, pertanto, l'inconciliabilità fra gli stessi e l'istituto di cui all'art. 175. Solo la regolare e tempestiva integrazione della condizione di procedibilità, con la sua tipica funzione d'impulso, può garantire, pertanto, lo svolgimento del giudizio verso i suoi fisiologici epiloghi, permettendo il ricorso a tutto lo strumentario messo a disposizione dalla normativa codicistica. Lo stesso parametro inerente alla legittimazione soggettiva non consentirebbe, inoltre, di estendere il riferimento alla nozione di parte, contenuto nel primo comma dell'art. 175, a tal punto da comprendervi pure coloro i quali siano titolari della legittimazione soggettiva alla presentazione di querela, istanza o richiesta di procedimento, soggetti estranei rispetto alla vicenda processuale della quale porranno in essere l'atto d'impulso o che parte possono essere considerati in maniera esclusivamente potenziale, come potrebbe darsi per il titolare del diritto di querela che sommi su di sé le duplici vesti di persona offesa e di danneggiato 126.

Se la restituzione rimane esclusa dal contesto pre-procedimentale, non altrettanto è a dirsi per la **fase dell'esecuzione**, che si pone in posizione di continuità normativa e logica rispetto a un giudizio conclusosi con una pronuncia di condanna, dovendo attribuirsi anche a essa piena natura giurisdizionale e non più meramente amministrativa <sup>127</sup>. Autonoma previsione in materia di incidente di esecuzione per questioni sul titolo esecutivo è rinvenibile, inoltre, nell'art. 670 comma 3, ai sensi del quale, qualora non vi siano gli elementi per pronunciare la non esecutività della sentenza, ma sussistano «i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175», senza che analoga richiesta sia già stata avanzata innanzi al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione provvede sulla restituzione, rimettendo il condannato in termini per l'impugnazione. Possibile, infine, anche la restituzione nei termini previsti per il **procedimento di sorveglianza** <sup>128</sup>.

La richiesta per la restituzione deve essere presentata entro **dieci giorni** dalla cessazione dell'evento che impediva il rispetto del termine inutilmente decorso (art. 175 comma 1 seconda parte). Anche tale disposizione è rafforzata da una previsione **a pena di decadenza**, a tutela e contemperamento delle medesime esigenze evidenziate quale *ratio* dell'istituto stesso della restituzione nel termine <sup>129</sup>. Nonostante tale limite e il silenzio sul punto del legislatore del 1988 (diversamen-

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> In una prospettiva più aperta, tuttavia, si è sostenuto che della nozione di parti nell'art. 175 comma 1 può darsi una lettura meno rigorosa e che il giudice, al quale presentare una richiesta di restituzione nel termine avanzata da chi assuma di non essere stato nella possibilità di presentare querela, istanza o richiesta di procedimento, potrebbe essere individuato nel giudice per le indagini preliminari competente per il procedimento che eventualmente scaturirebbe da una positiva valutazione sull'istanza di *restitutio in integrum*, così G. Garuti, *La restituzione*, 26 s.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Cfr. G. Ubertis, Artt. 175-176, 248.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Cfr. G. Garuti, La restituzione, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Cfr. M.G. Aimonetto, La "durata ragionevole", 132.

te dal precedente codificatore), la possibilità di concedere la restituzione una sola volta, «per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento» (art. 175 comma 3, nella porzione rimasta in vigore dopo la rimodulazione avutasi nel 2005), esclude la facoltà di presentare istanza per la restituzione nello specifico termine di cui all'art. 175 comma 1, finalizzata al chiedere immediatamente dopo, ovvero nel medesimo grado del procedimento, un'ulteriore restituzione rispetto a un diverso termine anch'esso lasciato scadere in precedenza <sup>130</sup>.

### 4.1.2. Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore.

L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di restituzione, anche nella prospettiva della tempestività della stessa, è in capo alla parte istante che, sottoponendosi a rigorosa valutazione del giudice, deve dimostrare il fatto che si sia rivelato assolutamente ostativo al rispetto del termine. Non potrebbe essere giudicata sufficiente, in proposito e in via esemplificativa, una irregolarità attribuibile al personale di cancelleria, attestata semplicemente con dichiarazioni provenienti dallo stesso difensore istante o da altri colleghi interessati, senza alcun riscontro scritto in un atto della cancelleria <sup>131</sup>.

Può ottenere la restituzione nel termine, invece, la parte che provi di non averlo potuto rispettare per motivi di **caso fortuito o forza maggiore**, situazioni che si caratterizzano per l'**imprevedibilità** – la prima – e l'**irresistibilità**, in ipotesi anche prevedibile, – la seconda – della circostanza che non consenta l'esercizio del potere, neanche attraverso strumenti alternativi <sup>132</sup>, divenendo, così, non altrimenti evitabile l'infruttuoso decorso del termine <sup>133</sup>.

In comune i due presupposti hanno, pure, l'**estraneità** dell'evento causale rispetto alla sfera dominabile dal soggetto che richieda il beneficio, alterità da individuarsi nell'assenza di ogni possibile legame psicologico fra soggetto ed evento <sup>134</sup>, e il carattere **assoluto** dell'impedimento <sup>135</sup>.

Sulla portata di tali nozioni hanno già avuto modo di intervenire le **Sezioni Unite** che, in un caso in cui la richiesta di restituzione nel termine era basata sulla mancata diligenza di un difensore d'ufficio che non aveva informato quello di fiducia del rigetto dell'istanza di rinvio da questi presentata, con conseguente condanna dell'imputato e inutile decorso del termine per l'impugnazio-

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Cfr. G. Ubertis, *Artt. 175-176*, 252; *contra* V. Cavallari, *Art. 175*, 271, ricavando la diversa soluzione proprio dal silenzio della legge.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 3.4.2014, CED, 2014/259699; Cass., Sez. II, 24.5.2007, Bois, ivi, 2007/236805.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Cfr. A. Giarda, *Restituzione*, 9; Cass., Sez. V, 1.5.1999, Macrì, in *Riv. pen.*, 2000, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Circostanza inevitabile proprio perché imprevedibile o irresistibile, cfr. Cass., 23.11.1992, Tuccio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 336.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Cfr. Cass., Sez. V, 28.2.1997, Zarrella, in Cass. pen., 1999, 1578.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Cass., Sez. VI, 11.3.1993, Osagie Anuanru, in *Cass. pen.*, 1994, 1616.

ne, hanno escluso il configurarsi dei due presupposti alternativamente richiesti dall'art. 175 comma 1, giacché, con un comportamento improntato alla normale diligenza, il difensore di fiducia richiedente la restituzione ben avrebbe potuto venire a conoscenza del termine in questione e del suo decorrere, senza che tale agevole condotta potesse essere considerata impedita da situazioni imprevedibili o da forze, umane o naturali, irresistibili (bastando, in particolare, un comune accesso del difensore di fiducia nella cancelleria interessata, per ottenere le informazioni non tempestivamente trasmesse dal collega d'ufficio) <sup>136</sup>. Analogamente inescusabile, inoltre, la condotta del difensore che, impedito nel presentare l'appello in cancelleria, non lo faccia a mezzo posta o nominando un sostituto <sup>137</sup>.

Fissati tali minimi parametri base per la configurabilità dei presupposti per la restituzione – **imprevedibilità**, **non rimproverabilità**, **irresistibilità**, **comune diligenza** –, l'applicazione giurisprudenziale in materia si caratterizza inevitabilmente per un articolato approccio di tipo decisamente casistico.

#### 4.1.2.1. Il caso fortuito.

Si configura caso fortuito quando la scelta di non rispettare un termine stabilito a pena di decadenza sia pienamente consapevole, ma la relativa decisione sia stata incolpevolmente determinata da **circostanze estranee alla sfera del soggetto** richiedente la restituzione, **non previste** e **imprevedibili** <sup>138</sup>, come un precedente errore altrui che abbia dato vita a un'apparenza non corrispondente con una realtà dei fatti che avrebbe condotto, invece, se correttamente rappresentata agli occhi dell'istante, a opposte determinazioni nel senso dell'esercizio del potere il cui termine si è lasciato scadere infruttuosamente. È quanto può accadere in caso di inesatte annotazioni da parte della cancelleria che palesino una realtà incompatibile con iniziative processuali soggette a termini previsti a pena di decadenza, come qualora sia stata erroneamente trascritta la menzione di un'intervenuta impugnazione ad opera di un diverso difensore, che crei nell'effettivo legale il falso convincimento di un'implicita revoca del mandato difensivo <sup>139</sup>.

La situazione creatasi deve essere tale, tuttavia, da determinare un'incolpevole e ragionevole errata configurazione della realtà idonea a trarre in inganno, nonostante la comune diligenza. Diverso è il caso, invece, di condotte altrui in grado di dar vita a situazioni sì equivoche, ma facilmente risolvibili mediante l'adempimento del normale onere d'informazione, come qualora un atto notificato non contenga tutti gli avvisi funzionali a mettere la parte a conoscenza dei propri pote-

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Cfr. Cass., Sez. Un., 11.4.2006, De Pascalis, in Cass. pen., 2006, 2369.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 16.04.1997, Monaco, in *Cass. pen.*, 1999, 945; Cass., Sez. IV, 12.10.1994, Di Liberto, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 718.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Cfr. V. Cavallari, *Art. 175*, 264; P. Moscarini, *La contumacia*, 290; G. Ubertis, *Artt. 175-176*, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 23.3.2007, Dieng, CED, 2007/236919.

ri processuali, agevolmente ricostruibili, comunque, attraverso la necessaria preparazione processuale del difensore <sup>140</sup>.

In proposito, non mancano, in realtà, in giurisprudenza arresti sempre più orientati verso un ampliamento della portata della fattispecie in esame, come quando si giunge a comprendere fra le ipotesi di caso fortuito, legittimanti la restituzione nel termine per impugnare, anche l'errore di diritto del difensore, «determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale» <sup>141</sup> e non da una ragionata strategia processuale, integrandosi, così, un caso di denegata assistenza difensiva 142. Tale impostazione si rivela solo in parte dissonante rispetto a un diverso e maggioritario orientamento che impone allo stesso imputato elevati standard di diligenza 143, giacché attribuisce rilievo alla circostanza del potersi trovare il soggetto rimesso in termini in una situazione di oggettiva difficoltà, che renda oltremodo ardua la concreta verifica del corretto adempimento del mandato difensivo conferito al proprio legale, come qualora il difensore non conosca le ordinarie regole processuali 144 e, in più, il condannato interessato all'appello si trovi in stato di detenzione, ciò che sottrae alla libera scelta del detenuto la possibilità di conferire con il difensore. Non trova giustificazione, pertanto, e non legittima alla concessione del rimedio in esame la mancata ordinaria vigilanza sull'operato del difensore di fiducia liberamente scelto, che abbia agito con incuria e negligenza, ciò che integra violazione delle comuni regole deontologiche, ma non può certo definirsi, per ciò solo, circostanza del tutto imprevedibile 145, gravando sull'assistito l'onere di sce-

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 10.5.2006, Fosecchi, Arch. nuova proc. pen., 2007, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 26.6.2009, A., in *Cass. pen.*, 2010, 1052, per una fattispecie nella quale l'errore era relativo alla corretta interpretazione dell'art. 585, in materia di *dies a quo* del termine per la proposizione di un appello; cfr. in argomento L. Ludovici, *La rilevanza*, 1054 s.; G. Spangher, *Errore*, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Cfr. S. Sau, La decadenza, 175.

<sup>143</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 20.12.2016, CED, 2016/269738, che fa salvo, tuttavia, i casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale «sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo»; Cass., Sez. V, 24.10.2014, in Cass. pen., 2015, 2320; Cass., Sez. V, 5.7.2013, B.S., in Giur. it., 2014, 176, per una fattispecie nella quale l'ignoranza del difensore riguardava l'interpretazione giurisprudenziale che esclude operi la sospensione feriale dei termini in materia di deposito della motivazione da parte del giudicante; Cass., Sez. I, 9.5.2013, Meo, CED, 2013/255952; Cass., Sez. I, 30.11.12, Masini, ivi, 2012/254211; Cass., 14.3.2012, Ferioli, ivi, 2012/254072; Cass., Sez. II, 24.1.2012, Dennaoui, ivi, 2012/252812; Cass., Sez. V, 6.7.2011, Mangano e altro, ivi, 2011/251695; Cass., 15.4.2011, Maggioni, in Cass. pen., 2012, 3833; Cass., Sez. II, 29.3.2007, Rosati, CED, 2007/236389; Cass., Sez. III, 25.5.2006, Mari, ivi, 2006/233865; Cass., Sez. II, 11.11.2003, Sulli, ivi, 2003/227696; Cass., Sez. I, 24.4.2001, Bekhit, ivi, 2001/219106; Cass., Sez. II, 6.11.2000, Medico, in Arch. nuova proc. pen., 2001, 574; Cass., Sez. VI, 1.2.2000, Bettili, in Cass. pen., 2001, 1584; Cass., 27.5.1994, Mazzei, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 523. Cfr. anche Cass., Sez. III, 22.6.1994, Tutino, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 718, per l'errore del domiciliatario.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>Cfr. G. Spangher, *Errore*, 177, che sottolinea, tuttavia, come un tale approccio di tipo casistico, che del difensore distingua l'ignoranza 'radicale' da una semplice ignoranza non qualificata, consegni «ai giudici della Cassazione un non secondario potere discrezionale».

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Cfr. Cass., Sez. Un., 11.4.2006, De Pascalis, cit.

gliere un professionista preparato e seguirne il concreto operato nel rispetto del mandato conferitogli <sup>146</sup>, il mancato o inesatto adempimento del quale, ad esempio per non aver partecipato al procedimento o non aver proposto impugnazione, esula dalle nozioni di caso fortuito o forza maggiore <sup>147</sup>. È ciò che avviene anche quando il difensore non adempia all'obbligo d'informazione nei confronti del proprio assistito, non comunicando di non essere più in possesso della qualifica di avvocato o di avvocato cassazionista (per sospensione, cancellazione o passaggio a elenchi speciali), lasciando scadere inutilmente i termini per la proposizione di un ricorso, senza mettere un imputato – poco vigile – nelle condizioni di rivolgersi tempestivamente ad altro qualificato legale <sup>148</sup>.

Onere di controllo sui propri collaboratori, infine, anche in capo al pubblico ministero che non potrà essere restituito nel termine in caso di errore del funzionario della segreteria presso il proprio ufficio <sup>149</sup>.

### 4.1.2.2. La forza maggiore.

In maniera estremamente rigorosa – e ormai tradizionale – la giurisprudenza qualifica la forza maggiore come quell'**evento naturale o umano estraneo al richiedente**, pur prevedibile, in grado di frapporsi quale **incolpevole**, ma assoluto e invincibile <sup>150</sup> ostacolo al tempestivo esercizio di un potere processuale in maniera tale da rendere «**vano ogni sforzo dell'uomo**» <sup>151</sup> tendente al rispetto del termine; un ostacolo, cioè, non superabile neanche «con un'intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale» <sup>152</sup>.

Nessuna forza maggiore, pertanto, di regola, e per richiamare alcune significa-

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 17.4.2015, Costica e altro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 129; non-ché G. Cecanese, *Restituzione*, 2330.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 24.10.2014, in *Cass. pen.*, 2015, 2320, per una fattispecie nella quale si è dato rilievo determinante all'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore e all'equiparazione, ai fini dell'effettiva conoscenza degli atti, delle notificazioni presso quest'ultimo a quelle effettuate all'imputato personalmente (nonostante l'intervenuta, dopo l'elezione di domicilio, detenzione dell'imputato per altro titolo e la mancata comunicazione della stessa all'autorità procedente, da parte del difensore assente alle udienze).

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 30.3.2006, Siracusa, in *Riv. pen.*, 2007, 701; Cass., Sez. II, 6.11.2000, Medico, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 17.5.1993, Del Maso, in Giust. pen., 1994, III, 574.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>Cfr. Cass., Sez. III, 16.04.1997, Monaco, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Cass., Sez. V, 27.10.2006, G.G., *CED*, 2006/235979; Cass., Sez. III, 31.3.1992, Pagano, in *Giur. it.*, 1993, II, 456. In dottrina, cfr. V. Cavallari, *Art. 175*, 264; P. Moscarini, *La contumacia*, 290; G. Ubertis, *Artt. 175-176*, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> Cass., Sez. VI, 11.3.1993, Osagie Anuanru, cit. Si è esclusa la forza maggiore, ad esempio, in caso di «interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario successivo a quello della disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell'impugnazione», così Cass., Sez. VI, 25.6.2015, Manzara, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 129.

tive ipotesi, quando ci si trovi in stato di **malattia** <sup>153</sup> o di **detenzione**, almeno quando in Italia, per la riconosciuta possibilità di presentare dichiarazioni, istanze e impugnazioni al direttore dell'istituto <sup>154</sup>. Diversamente è a dirsi, invece, in caso di mancata conoscenza, rigorosamente accertata, della **lingua italiana** <sup>155</sup>, e ciò *a fortiori* nel solco di un incremento delle garanzie in favore dell'imputato alloglotta, imposto dalla direttiva 2010/64/UE del 20.10.2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, tardivamente recepita in Italia con il d.lgs. 4.3.2014, n. 34. L'omessa traduzione di un atto nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto, che abbia diritto alla traduzione medesima, può essere equiparata, infatti, alla mancata effettiva conoscenza di cui all'art. 175 comma 2 e, qualora si tratti della mancata traduzione di una sentenza, a essere inibito sarà il decorso dei termini per l'impugnazione «da parte dell'imputato fintanto che questi non abbia avuto conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile» <sup>156</sup>.

La valutazione sulla situazione di forza maggiore va compiuta, comunque, guardando al **termine nel suo complesso**, giacché un'istanza di restituzione non potrebbe fondarsi su un impedimento gravante esclusivamente sugli ultimi giorni di scadenza del termine, evenienza cui si sarebbe potuto agevolmente far fronte con una corretta organizzazione delle proprie attività, in grado di «neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento» <sup>157</sup>, fatta salva l'eventualità che l'atto da compiere «richiedesse un particolare impegno sì da necessitare dell'intero periodo per una sua compiuta articolazione» <sup>158</sup>. La situazione di forza maggiore non deve interessare, comunque, l'intero arco temporale nel quale si sarebbe potuto agire, bastando che ne coinvolga una significativa porzione finale <sup>159</sup>, fino a un momento oltre il quale, anche cessato l'impedimento, il rimanente lasso di tempo

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 1.12.2000, Rizzo, *CED*, 2000/219446; Cass., Sez. II, 13.4.1999, D'Angelo, *ivi*, 1999/214363; Cass., Sez. V, 28.2.1997, Zarrella, in *Cass. pen.*, 1999, 1578; Cass., Sez. III, 23.1.1995, Randaccio, *ivi*, 1996, 1574.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>Cfr. Cass., Sez. IV, 18.9.2003, Conte, CED, 2003/226836.

<sup>155</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 12.5.1995, Alegre, in *Cass. pen.*, 1996, 613; *contra* Cass., Sez. IV, 29.4.1997, Mahmoud, *ivi*, 1999, 945; Cass., Sez. IV, 28.3.1996, Macaulay, *Riv. pen.*, 1996, 1163; Cass., Sez. VI, 11.3.1993, Osagie Anuanru, cit., per una fattispecie nella quale non era stato considerato insuperabile l'ostacolo al rispetto del termine derivante dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero, che non aveva compreso l'indicazione circa il diritto di chiedere il giudizio abbreviato contenuta nel decreto di giudizio immediato notificatogli (artt. 456 comma 2 e 458 comma 1). Cfr. S. Sau, *Garanzie*, 1057.

<sup>156</sup> Cass., Sez. II, 6.4.2016, in Proc. pen. giust. online; cfr. L. Pulito, Società, 63.

<sup>157</sup> Cass., Sez. IV, 27.2.2014, CED, 2014/262088.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Cass., Sez. II, 3.1.2017, F.S., in *Proc. pen. giust. online*, che ha escluso la rilevanza di un evento invalidante verificatosi due giorni prima della scadenza di un termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Cfr. G. Ubertis, *Artt. 175-176*, 249; Cass., Sez. IV, 23.4.1998, Strazzera, in *Cass. pen.*, 1999, 2617.

precedente alla scadenza non si riveli più congruo a un efficace compimento dell'atto <sup>160</sup>.

Sforzi maggiori sono richiesti, inoltre, qualora a chiedere la restituzione sia un **difensore**, soggetto qualificato, al quale l'ordinamento viene incontro mediante un vario strumentario, finalizzato proprio a far fronte alle difficoltà che potrebbero derivare dall'incalzare dei termini da rispettare, rendendo legittimo l'agire non personalmente, ma ricorrendo all'ausilio di sostituti processuali, la cui impossibilità di coinvolgimento, come quella di informare l'assistito, richiede specifica dimostrazione a supporto dell'istanza di reintegro <sup>161</sup>. Nessuna rilevanza può avere poi il solo impedimento dell'imputato al tempestivo compimento di un atto, qualora analoga facoltà sia attribuita al suo difensore e manchi la prova dell'impossibilità di un coinvolgimento dello stesso. Mentre, se ad assistere l'imputato siano **due difensori** e l'impossibilità di porre in essere l'atto riguardi solo uno di essi, non può negarsi la restituzione nel termine per la sola presenza del collega, che potrebbe perseguire differenti strategie difensive non necessariamente contemplanti l'atto in questione <sup>162</sup>.

Integrano, così, ipotesi di forza maggiore l'errata indicazione della data di deposito di un provvedimento da impugnare, fornita dal competente ufficio di cancelleria al difensore <sup>163</sup> o l'omessa annotazione nei registri di cancelleria della data di deposito della sentenza, ciò che fa venir meno la possibilità di una certa individuazione del *dies a quo* per il computo dei termini per l'impugnazione <sup>164</sup>. Ciò non avviene, tuttavia, ogniqualvolta il mancato compimento dell'atto sia dovuto all'assenza della necessaria **media diligenza**, tale da mettere nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per una corretta condotta processuale <sup>165</sup>.

Nessuna configurabilità di una situazione di forza maggiore pure quando si la-

<sup>160</sup> Cfr. G. Garuti, Brevi note, 2623.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 16.4.1997, Monaco, cit., 945, per una fattispecie in cui non è stata ritenuta integrante forza maggiore l'impossibilità di allontanarsi da un ospedale nel quel era ricoverato uno stretto congiunto, evento in grado di comportare difficoltà indubbiamente gravi, ma comunque neutralizzabili.

<sup>162</sup> Cfr. G. Garuti, Termini, 1595.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 3.4.2014, cit.; Cass., Sez. II, 24.5.2007, Bois, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>Cfr. Cass., Sez. III, 22.5.2008, Locatelli, CED, 2008/240538.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 27.9.2013, Sirignano, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2015, 406, per «una fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica»; Cass., Sez. II, 7.11.2007, Puccio, *CED*, 2007/238117, per una fattispecie caratterizzata da una generica erronea indicazione da parte della cancelleria relativamente a un supposto differimento ad opera del giudicante del termine fissato per il deposito della sentenza, mentre si sarebbe potuta verificare presso gli uffici l'effettiva esistenza del provvedimento giudiziale.

menti una situazione di caos normativo, eventualmente anche nella stessa materia dei termini, derivante dal susseguirsi «di provvedimenti legislativi spesso oscuri e talora fuorvianti nella titolazione» <sup>166</sup>. Le comuni difficoltà in materia di aggiornamento, ricostruzione sistematica ed esegesi non possono definirsi, infatti, tali da non essere superabili ricorrendo alla comune diligenza <sup>167</sup>, specialmente, quando a volerle invocare siano soggetti professionalmente qualificati.

Integra, invece, ipotesi di forza maggiore rispetto alla scadenza del termine per presentare un'impugnazione l'assoluto e imprevedibile impedimento del difensore, che non consenta altri efficaci incarichi, giacché lascia l'assistito privo del necessario supporto di specialistiche competenze tecniche alle quali non può supplire personalmente, ad esempio, «per la complessità e la delicatezza delle scelte che l'imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all'illustrazione dei motivi d'impugnazione e la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati» <sup>168</sup>. Non può considerarsi impedimento insuperabile, viceversa, uno sciopero del personale di cancelleria al quale consegnare tempestivamente l'impugnazione, pena l'inammissibilità della stessa (art. 591 comma 1 lett. *c*, nel suo riferimento all'art. 585), giacché la normativa processuale prevede varie forme di presentazione dell'impugnazione – come la sua spedizione (art. 583) – in grado di integrare valide alternative allo strumento temporaneamente inutilizzabile per volontà – pur ad altro scopo finalizzata – di terzi <sup>169</sup>.

Estremamente ampia, pertanto, si rivela, in materia, la discrezionalità decisionale dell'organo richiesto di deliberare in merito a una richiesta di restituzione nel termine.

## 4.2. La restituzione nel termine speciale (art. 175 comma 2): gli interventi novellistici che hanno coinvolto l'art. 175 comma 2.

Il comma 2 dell'art. 175 si caratterizza, oggi, per una portata operativa estremamente circoscritta, riguardando esclusivamente la restituzione nel termine per proporre **opposizione a un decreto penale di condanna** divenuto irrevocabile *inaudito* il suo destinatario, non espressamente rinunciatario. L'originaria ulterio-

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>Cass., Sez. III, 31.3.1992, Pagano, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 27.10.2006, Giorni, *CED*, 2006/235979. V., comunque, Cass., Sez. II, 17.4.2015, Costica e altro, cit., che lascia margini di operatività all'individuazione di caso fortuito o forza maggiore, «nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale [...] sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo».

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Cass., Sez. II, 3.1.2017, F.S., cit.; cfr. Cass., 22.2.2002, Principato, CED, 2002/221474.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Cfr. Cass., 6.5.1992, Limoccia, in *Cass. pen.*, 1992, 2177, che evidenzia come, in caso di malfunzionamento di un ufficio giudiziario, il Ministro della Giustizia emette, in genere, decreto di proroga dei termini stabiliti a pena di decadenza che scadano entro i cinque giorni successivi al cessare dell'evento in questione.

re, e più ampia, ipotesi di restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali ha ormai abbandonato, invece, il rito penale, insieme all'intera disciplina della contumacia, con la menzionata legge n. 67/2014 <sup>170</sup>.

L'iniziale riforma dell'art. 175 comma 2, intervenuta nel 2005 <sup>171</sup>, ha rappresentato il fragile e affrettato <sup>172</sup> argine, innalzato da un legislatore invero assai timido, alle sempre più pressanti critiche in materia di giudizio contumaciale provenienti dalla giurisprudenza europea <sup>173</sup>. Il giudice sovranazionale qualificava come inade-

<sup>170</sup> Ai sensi del secondo comma della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis legge n. 67/2014 (tardivamente introdotto con la legge 11.8.2014, n. 118) e sulla base del canone tempus regit actum (come già sostenuto da Cass., Sez. Un., 17.7.2014, Burba, in Cass. pen., 2015, 564 s.; nonché, più di recente, da Cass., Sez. IV, 9.3.2017, in DeJure; Cass., Sez. II, 7.2.2017, ivi; Cass., Sez. I, 6.7.2016, ivi; cfr. anche Cass., Sez. II, 12.6.2014, Modena, CED, 2014/260261, per la non applicabilità del nuovo art. 175 comma 2 «nei confronti di imputati condannati con decreto penale notificato nella vigenza del pregresso regime normativo»), la disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale continuerà ad applicarsi nei giudizi definiti nei confronti di imputati già dichiarati contumaci (cfr. H. Belluta, Le impugnazioni, 276 s.; G. Biscardi, Aspetti, 265 s.; M. Bonetti, L'incidenza, 273 s.; P. Silvestri, Successione, 578; P. Spagnolo, Un istituto, 654). Sulla base dei medesimi principi di diritto intertemporale, il contumace che abbia già usufruito delle garanzie predisposte in suo favore dalla precedente versione dell'art. 175 non potrà avvalersi in aggiunta delle diverse e sopravvenute garanzie di cui alla legge n. 67/2014, così Cass., Sez. II, 27.5.2014, in Cass. pen., 2014, 3341.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Sulle modifiche apportate con il d.l. 21.2.2005, n. 17, conv. in legge 22.4.2005, n. 60, v. M. Chiavario, *Una riforma*, 253; Id., *Non è tutto oro*, 10; L. Filippi, *Rito*, 2202; G. Frigo, *Un limitato*, 22; Id., *L'onere*, 69; G. Garuti, *Nuove norme*, 684; F. Izzo, *Contumacia*, 68; G. Lattanzi, *Costretti*, 1130; A. Mangiaracina, *Garanzie*, 267; P. Moscarini, *Condanna*, 411; Id., *Il giudizio*, 573; D. Negri, *Art. 1*, 260; C. Papagno, *Contumacia*, 143; A. Tamietti, *Restituzione*, 98; G. Ubertis, *L'adeguamento*, 106; Id., *Contumaci*, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> Di «manovra normativa repentina» parla D. Negri, Art. 1, 261.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>È la stessa Relazione al d.l. 21.2.2005, n. 17, a richiamare l'esigenza di rispettare i diktat della giurisprudenza europea e di garantire la compatibilità con la procedura di consegna basata sul mandato d'arresto europeo (art. 5 della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione 2002/584/GAI del 13.6.2002), cfr. R. Aprati, *I termini*, 748; A. Mangiaracina, *Garanzie*, 258. In termini di vera e propria costrizione a modificare la legge, si esprime G. Lattanzi, Costretti dalla Corte, 1125. Assumono rilievo, in particolare, le pronunce della 'serie Sejdovic c. Italia': C. eur., 11.9.2003, Sejdovic c. Italia; C. eur., 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, (in particolare § 44 e 47 e n. 2 e 3 del dispositivo), con cui l'Italia è stata condannata – evidenziandosi la natura strutturale del contrasto con la normativa convenzionale – per via del gravoso onere probatorio gravante sul condannato contumace circa la dimostrazione dell'incolpevole non conoscenza degli atti del procedimento, entro un termine considerato eccessivamente breve; e, a chiusura della lunga catena giudiziaria, C. eur., Grande Camera, 1.3.2006, Sejdovic c. Italia; dello stesso tenore anche C. eur., 21.6.2007, Pititto c. Italia, sempre in maniera critica sull'art. 175 e sulla sua capacità di garantire un nuovo giudizio al contumace; C. eur., 8.2.2007, Kolcaku c. Italia, con la quale si qualificano inammissibili le notevoli difficoltà probatorie circa l'effettiva e incolpevole mancata conoscenza degli atti del procedimento alle quali andava incontro un condannato in contumacia che avesse voluto richiedere la restituzione nel termine per l'impugnazione; C. eur., 21.12.2006, Zunic c. Italia; C. eur., 28.8.2006, Hu c. Italia; C. eur., 9.6.2005,

guato il previsto rimedio restitutorio nella versione originaria della codificazione del 1988, di cui si rendeva non più evitabile temperare «le asprezze e gli effetti distorsivi» 174, derivanti dalla pretesa normativa che l'imputato fornisse la prova – una sorta di *probatio diabolica* – di una mancata conoscenza del provvedimento senza colpa o del non essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti procedimentali 175. Disciplina della quale si evidenziavano gli evidenti profili di contrasto <sup>176</sup> – coinvolgenti, in realtà, l'intero istituto della contumacia – con gli artt. 24 comma secondo Cost., 6 § 1 e 3 lett. c, d ed e C.e.d.u. e 14 § 3 lett. d P.i.d.c.p. e con la regola n. 6 della Risoluzione (75)11 del 21.5.1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, concernente les critères à suivre dans la procédure de jugement en l'absence du prévenu 177. L'inadeguatezza anche dell'intervento novellistico <sup>178</sup> era facilmente ricollegabile all'assenza di sistematicità, requisito indispensabile quando si incida su una norma della 'parte generale' del codice di procedura penale con inevitabili ripercussioni su singoli momenti della catena procedimentale. Era proprio quanto avvenuto in tema di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali: a una quasi automatica possibilità di ottenere il beneficio senza che gravasse più sul richiedente l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento conclusosi con la pronuncia da impugnare <sup>179</sup>, facevano ancora riscontro, tuttavia, successive significative limitazioni. Da un lato, l'impossibilità di potersi giovare in appello dei benefici premiali degli ormai preclusi

R.R. c. Italia; C. eur., 18.5.2004, Somogyi c. Italia. Temporaneo e condizionato giudizio positivo sulla riforma del 2005 e, in particolare, sulle modifiche in tema di onere probatorio in capo al ricorrente ed estensione dei termini per la proposizione dell'istanza, è stato espresso, invece, da C. eur., 25.11.2008, Cat Berro c. Italia. Cfr. A. Tamietti, *Iniquità*, 3801. Sull'esecuzione dell'obbligo di conformarsi ai *dicta* della Corte europea dei diritti dell'uomo, v. M. de Salvia, *L'obbligo degli Stati*, 67 s.; P. Pirrone, *L'obbligo di conformarsi*, 10 s.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> P.P. Rivello, La vicenda Somogyi, 1071.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Per una lettura riduttiva dell'onere probatorio a carico dell'imputato, cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 130.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> In chiave critica rispetto all'originaria versione dell'art. 175, v. G. Lattanzi, *Spunti critici*, 600 s.; F. Lazzarone, *Processo* in absentia, 603; P. Moscarini, *La contumacia*, 440; G. Ubertis, *Come rendere giusto*, 608.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> In *Ind. pen.*, 1976, 538.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> In termini di intervento normativo «non sufficientemente ispirato ad una visione sistematica», si esprime G. Garuti, *Nuove norme*, 684; mentre G. Lattanzi, *Costretti dalla Corte*, 1130, riteneva inadeguata la novella a «dare effettiva attuazione ai principi del giusto processo e a metterci al riparo da nuove decisioni negative della Corte europea»; criticamente anche S. Buzzelli, *Restituzione*, 3388; A. Mangiaracina, *Garanzie*, 258; P. Moscarini, *Il giudizio* in absentia, 582 s.; L. Pulito, *Primo giudizio*, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> «Non si accolla[va] più al condannato l'onere della prova di non aver avuto conoscenza del procedimento intentato contro di lui: la regola diventa[va] quella del diritto alla *restitutio in integrum*, che solo in via eccezionale («salvo che ...») vien meno, a fronte cioè di una dimostrazione di avvenuta conoscenza del procedimento o del provvedimento subìto e della volontaria rinuncia a comparire ovvero a dolersi dell'esito del processo», così M. Chiavario, *Non è tutto oro*, 11.

applicazione della pena su richiesta delle parti e giudizio abbreviato 180 (suscettibili eventualmente di autonoma ed espressa istanza di rimessione nel termine ai sensi della generale ipotesi di cui all'art. 175 comma 1 181) e, dall'altro lato, il mantenimento dell'originariamente analogo rigore motivazionale in materia di onere probatorio richiesto per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 comma 4 allora vigente <sup>182</sup>. Un insieme di limitazioni normative in grado di integralmente vanificare la portata dell'apertura realizzata con la modifica dell'art. 175 comma 2 183. L'imputato contumace avrebbe agevolmente ottenuto il diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza <sup>184</sup> – e non, comunque, la restituzione nel primo grado di giudizio 185 –, ma con difficoltà avrebbe recuperato i suoi poteri istruttori nel conseguente giudizio d'appello, dovendo ancora dimostrare, a tal fine, la non rimproverabilità della mancata presenza in primo grado <sup>186</sup>; con una littera legis da superare, comunque, garantendosi all'imputato, che non avesse avuto conoscenza del procedimento contumaciale, un pieno diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, senza le limitazioni originariamente previste nell'art. 603 comma 4, e ciò per un necessario coordinamento di quest'ultima previsione con la disciplina della restituzione nel termine, «in linea con l'art. 6 CEDU» 187.

<sup>180</sup> Cfr. G. Ariolli, La richiesta, 3143; A. De Caro, Processo, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 16.3.2015, in *Cass. pen.*, 2016, 644; Cass., Sez. I, 23.10.2012, Vang-jelaj, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2015, 194, che ha dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, secondo comma per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede[va] che l'imputato, rimesso in termini per impugnare la sentenza di primo grado [...], po[tesse] avanzare richiesta di giudizio abbreviato con l'atto di appello» e ciò proprio perché, in tali ipotesi, «per poter accedere al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto richiedere espressamente la rimessione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma primo».

<sup>182</sup> Cfr. E.M. Catalano, La resistibile, 14; A. Diddi, Novità, 218.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> V., comunque, per un'interpretazione correttiva della normativa sull'appello convenzionalmente orientata, Cass., Sez. III, 1.12.2010, D.A., in *Giur. it.*, 2011, 2149; cfr. F. Centorame, *Contumace*, 2150.

 $<sup>^{184}</sup>$  In termini di un diritto che «assomiglia a una potestà», si esprimeva D. Negri, *Art. 1*, 265.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Cfr. G. Frigo, *L'onere probatorio*, 69; G. Garuti, *Nuove norme*, 693; G. Ubertis, *Contumaci*, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Cfr. C. Carini, *Errore*, 283; L. Filippi, *Rito*, 2205; G. Garuti, *Nuove norme*, 693; G. Lattanzi, *Costretti*, 1130; L. Luparia, *Latitanza*, 97; P. Moscarini, *Il giudizio*, 583 s.; G. Varraso, *La Corte*, 1150; nonché, dopo la novella del 2014, R. Casiraghi, *La disciplina*, 27; M. Cassano, *Impugnazione*, 71; S. Quattrocolo, *Il contumace*, 102; A. Zappulla, *Addio alla contumacia*, 625 s.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> Cass., Sez. fer., 4.9.2016, in *Cass. pen.*, 2016, 1701; nonché Cass., Sez. III, 12.1.2017, *CED*, 2017/268739, che precisa anche come «il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assun-

La scelta sistematica di un intervento riformatore, coinvolgente l'istituto contumaciale, realizzato mediante strumentali modifiche confinate nel circoscritto territorio della restituzione nel termine per l'impugnazione si rivelava certo non del tutto compatibile con le posizioni garantiste della giurisprudenza europea <sup>188</sup>, imponendo la successiva opzione più radicale della definitiva ablazione – almeno nominalistica – dal codice di rito della figura del contumace, sdoppiata nei due istituti dell'irreperibilità con sospensione del processo (art. 420-quater comma 2) e della assenza (art. 420-bis) <sup>189</sup>. Ciò ha necessitato l'ulteriore rimodulazione dell'art. 175 comma 2, la cui operatività è oggi limitata alla restituzione nel termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto penale di condanna (art. 461) <sup>190</sup>.

L'intervento novellistico di eliminazione della contumacia è stato nel senso dell'accentuarsi della logica della piena restituito in integrum dell'assente erroneamente pretermesso dal giudizio celebratosi in sua assenza e ciò al di fuori dallo schema generale dell'art. 175. Tale soggetto potrà, innanzitutto, palesarsi in udienza prima della decisione e, qualora sia in grado di fornire la prova che l'assenza sia frutto di un'incolpevole non conoscenza della celebrazione del processo o che la mancata comparizione sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore o altro legittimo impedimento e la prova di tale impedimento sia pervenuta in ritardo non per sua colpa, otterrà il rinvio dell'udienza e la possibilità di: a) chiedere, in udienza preliminare, «l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3»; b) o, nel dibattimento di primo grado, «formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493» o di «rinnovazione di prove già assunte» (art. 420-bis comma 4): c) nonché, sempre in sede dibattimentale, e sempre dopo un'incolpevole assenza dall'udienza preliminare, «chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494» (art. 489 comma 1) o ancora «formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444» (art. 489 comma 2) 191. Analoghe richieste saranno poi ef-

te»; Cass., Sez. III, 24.6.2014, *CED*, 2014/260416; Cass., Sez. I, 25.2.2014, *ivi*, 2014/261975; Cass., Sez. V, 30.1.2014, *ivi*, 2014/259840; Cass., Sez. I, 16.4.2013, *ivi*, 2013/256703; Cass., Sez. III, 20.1.2011, Demiraj, in *Cass. pen.*, 2011, 1812; *contra*, Cass., Sez. VI, 25.3.2010, *CED*, 2010/246666; Cass., Sez. V, 3.10.2000, *ivi*, 2010/217279. Cfr. G. Biondi, *Restituzione*, 1813.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Cfr. G. Ubertis, *Sistema*, 4771 s., che invitava a riconoscere come fosse necessario «provvedere non più a interventi ortopedici sulla struttura del giudizio contumaciale, ma ad atti, nemmeno poi tanto coraggiosi, di chirurgia demolitiva»; nonché già Id., *Contumaci*, 216 s.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Cfr. P. Tonini-M. Ingenito, La sospensione, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Per quel che riguarda la disciplina transitoria della riforma del 2014, avutasi intempestivamente solo con la menzionata legge n. 118/2014, che ha introdotto l'art. 15-bis legge 28.4. 2014, n. 67, il cui primo comma prevede la regola generale dell'inapplicabilità della nuova normativa sull'assenza nei procedimenti in corso in cui sia stato pronunciato – alla data di entrata in vigore della legge contenente le disposizioni transitorie – il dispositivo della sentenza di primo grado, si è precisato come a tale pronuncia non sia equiparabile, nonostante l'evidente 'assonanza', l'emissione del decreto penale di condanna, così Cass., Sez. IV, 30.11.2014, Tessitore, *CED*, 2014/260311-260312.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Cfr. I. Cirino Groccia, *Il* restyling, 289; F. Morelli, *Dichiarazioni*, 609, che evidenzia

fettuabili, per evidente coerenza sistematica, anche in seguito alla dichiarazione in appello della nullità della sentenza per illegittimo giudizio in assenza dell'imputato e conseguente «rinvio degli atti al giudice di primo grado», con espressa applicazione dell'art. 489 comma 2 (art. 604 comma 5-bis), o all'annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione nelle medesime ipotesi e verso il medesimo giudice (art. 623 comma 1 lett. b) 192, nonché, infine, in caso di revoca della sentenza per rescissione del giudicato (art. 629-bis comma 3). Possibile è, altresì, il recupero dei procedimenti speciali nell'udienza fissata a seguito della revoca della sospensione del processo, conseguente all'esito positivo delle annuali ricerche dell'imputato, previste nell'art. 420-quinquies.

Il nuovo modello processuale del giudizio *in absentia* fornisce, pertanto, una lista di restituzioni nel termine speciali assimilabili a quella disciplinata nell'art. 175, per identità di *ratio* e di risultati <sup>193</sup>, pur se di non semplice attivazione per via di un onere probatorio qualificato, difficile da garantire, dovendosi superare l'ampio catalogo di presunzioni di conoscenza del procedimento fornito dal ricco art. 420-*bis* comma 2 <sup>194</sup>. Difficoltà, quest'ultima, non del tutto compatibile con gli *standard* di tutela pretesi in sede sovranazionale e che non consente di esclu-

come «il legislatore della novella, [...] molto opportunamente, ha evitato di seguire l'impervia strada della restituzione del termine di cui all'art. 175 Cpp, attribuendo per tabulas l'accesso ai riti consensuali all'imputato», che provi di essere tardivamente comparso al dibattimento non per sua colpa. Potrà chiedere, al giudice di appello, di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento anche l'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado per omessa conoscenza del procedimento, ai sensi della previgente versione dell'art. 172 comma 2, così Cass., Sez. Un., 7.12.2016, Rrushi, in Cass. pen., 2017, 1010, che qualifica tale opzione come la più coerente con le «decisioni della Corte di Strasburgo che obbligavano lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire all'imputato, assente inconsapevole, l'esercizio dei diritti di difesa», fra cui riveste ruolo di primo piano proprio quello di avvalersi dei riti premiali, esercitabile solo quando consci delle accuse ritualmente contestate e degli atti a fondamento delle stesse; cfr., criticamente, G. Riccio, Restituzione, 670. La lettera dell'art. 489 sembra, in realtà, e in maniera poco condivisibile (a fortiori in un contesto novellistico unitario, quale è quello della legge 28.4.2014, n. 67), di ostacolo a una restituzione anche nella facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis, cfr. G. Illuminati, Giudizio, 716. Per una lettura estensiva della portata del secondo comma dell'art. 489, cfr., invece, A. Diddi, Novità, 227.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Cfr. B. Nacar, *Il processo*, 105; P. Tonini-C. Conti, *Il tramonto*, 516; S. Quattrocolo, *Il contumace*, 101; A. Zappulla, *Addio alla contumacia*, 632 s.; in senso critico circa la restituzione nel termine per richiedere un rito speciale in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 623 comma 1 lett. *b*, v. P. Silvestri, *Relazione*, 58. Merita menzione, in proposito, comunque, l'orientamento giurisprudenziale che, nelle generali ipotesi di annullamento con rinvio *ex* art. 623, esclude la restituzione nella facoltà di avvalersi nuovamente della possibilità di ricorrere a un procedimento speciale, v. Cass., Sez. IV, 28.4.2006, Campagnutta, in *Riv. pen.*, 2007, 561.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Cfr. G.P. Voena, *Atti*, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Cfr. G. Garuti, Jus superveniens, 1509; S. Marcolini, *I presupposti*, 146; F. Morelli, *Dichiarazioni*, 610 s.

dere il possibile insorgere di una nuova stagione di contenzioso europeo in materia <sup>195</sup>.

Il rigore dell'originaria formulazione dell'art. 175 comma 2 ha fatto la sua ricomparsa, tuttavia, attraverso il nuovo strumento straordinario della **rescissione del giudicato** (art. 629-*bis* <sup>196</sup>), ancora una volta poco benevolo con l'assente dal procedimento, il quale, per riappropriarsi di un giudizio che lo abbia visto soccombente ma estraneo, dovrà nuovamente impegnarsi a dimostrare un'assenza incolpevole, con un onere probatorio ricollocato in posizione non pienamente compatibile con i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo <sup>197</sup>.

### 4.2.1. La restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna.

La residuale e riformulata specifica ipotesi di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna va letta in combinato-disposto con l'art. 462 che, in maniera forse ridondante <sup>198</sup>, rimarca tale potere nel *cor*pus della 'normativa di parte speciale', rinviando proprio alla disciplina generale dell'art. 175. La previsione speciale ha, tuttavia, almeno la funzione di superare un'eventuale interpretazione rigorosa dell'art. 175 in materia di legittimazione soggettiva, attribuendola, in ossequio a quanto disciplinato nell'art. 461 comma 1, anche alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, pretermessa nel corpo del secondo comma dell'art. 175, nonostante non possa negarsi un suo possibile concreto interesse a opporsi al decreto 199. Inversa forma di integrazione normativa si realizza, invece, per quel che riguarda la legittimazione del difensore all'opposizione, soggetto assente nell'art. 462 che richiama, tuttavia, l'intero art. 175 e non solo il secondo comma, dedicato al contesto monitorio. Il rinvio recettizio anche al primo comma attribuisce, pertanto, piena legittimazione pure al difensore dell'imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 200, soggetto al quale l'art. 461 comma 1 attribuisce proprio espressa facoltà di proporre l'opposizione 201. Possibilità da estendersi altresì al difensore d'uffi-

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Cfr. I. Cirino Groccia, *Il* restyling, 294; S. Quattrocolo, *Il contumace*, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Strumento, comunque, dalla natura e dalla funzione «ontologicamente diverse» rispetto all'istituto della restituzione nel termine, così Cass., Sez. VI, 14.2.2017, *CED*, 2017/269665.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Cfr. R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Ipotesi*, 98; S. Quattrocolo, *Il contumace*, 105; P. Spagnolo, *Un istituto*, 636; P. Tonini-M. Ingenito, *La sospensione*, 185; D. Vigoni, *Introduzione*, XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Cfr. R. Bonsignori, *Procedimento per decreto*, 118; F. Cordero, *Procedura*, 1079. *Contra*, cfr. R. Orlandi, *Procedimenti*, 679.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 215; G. Ubertis, *Artt.* 175-176, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Cfr. F. Cordero, *Procedura*, 1079; E. Lemmo, *Il procedimento*, 186. *Contra*, cfr. R. Giustozzi, *I procedimenti*, 834; G. Kalb, *Procedimento*, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 135.

**cio** <sup>202</sup>. Al difensore, inoltre, la legge riconosce, comunque e per previsione generale, una completa sovrapposizione di facoltà e diritti rispetto all'imputato, salva espressa riserva degli stessi a quest'ultimo (art. 99 comma 1), che il combinato disposto degli artt. 175 comma 2 e 462 non offre.

In tema di opposizione del difensore, salvo che il legale sia stato appositamente nominato proprio per quell'atto <sup>203</sup>, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 175 comma 2 spinge a ritenere ancora validi i principi sanciti, a suo tempo, in materia di impugnazione della sentenza contumaciale, dalla Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità del dato normativo nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine per proporre impugnazione dell'incolpevole imputato contumace, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento contumaciale, quando analogo mezzo fosse stato proposto in precedenza dal difensore dello stesso imputato <sup>204</sup>; posizione poi ribadita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sottolineandosi come all'imputato deve essere garantita la possibilità di ottenere un nuovo giudizio «sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto» <sup>205</sup>, qualora l'assenza al processo non sia a lui imputabile. L'interesse del condannato – inconsapevole rispetto al provvedimento e che non abbia volontariamente rinunciato al proprio diritto – a una opposizione personale successiva a quella del difensore risiederebbe, infatti, nel non vedersi irrimediabilmente preclusa, per «una scelta altrui, non voluta e non concordata» <sup>206</sup>, la possibilità di accedere a un procedimento speciale di natura premiale. Opzione non più ammissibile, quando all'opposizione presentata dal difensore consegua automaticamente il decreto di giudizio immediato (ipotesi obbligata a seguito dell'iniziativa di un difensore privo di procura speciale) <sup>207</sup>, come si ricava dall'art. 464 comma 1 che, nel richiamare il decreto

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Cfr. B. Galgani, "Assestamenti"; R. Orlandi, Procedimenti, 681; nonché Cass., Sez. III,
7.4.2011, B., CED, 2011/250011; Cass., Sez. IV, 25.10.2000, Kusi Kwabena, in Cass. pen.,
2002, 2142; Cass., Sez. I, 4.3.2009, Azzinnaro, ivi, 2010, 3173; Cass., Sez. I, 15.11.2007,
Hong, ivi, 2009, 1135; Cass., Sez. IV, 15.3.2007, Minato, CED, 2007/236629; contra Cass.,
Sez. IV, 7.7.2003, Gradi, in Cass. pen., 2004, 3266.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 14.1.1994, Crovato, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Cfr. C. cost., 4.12.2009, n. 317, sulla quale v. G. Ubertis, *Sistema*, 4765. In senso contrario, in precedenza, Cass., Sez. Un., 31.1.2008, Huzuneanu, in *Cass. pen.*, 2008, 2358; cfr. anche G. De Amicis, *Osservazioni*, 2370; V. Santoro, *Partecipazione*, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> C. eur., 1.9.2016, Huzuneanu c. Italia, Non sono mancate, tuttavia, in sede di legittimità, prese di posizione in termini di mero temperamento e non già di superamento del principio di unicità del diritto di impugnazione, limitandosi il *dictum* di C. cost., 4.12.2009, n. 317 alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio, v. Cass., Sez. fer., 4.9.2014, Tripodo, *CED*, 2014/262040; per una rassegna dei non uniformi orientamenti giurisprudenziali susseguenti all'intervento della Corte costituzionale, v. Cass., Sez. Un., 24.11.2015, C.M., *ivi*, 2015/266245.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> C. cost., 4.12.2009, n. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 217. Cfr. Cass., Sez. III, 23.1.2008, Pecci, *CED*, 2008/238998; Cass., Sez. IV, 16.1.2002, Pagliarini, in *Cass. pen.*, 2003, 546; Cass., Sez. III, 4.11.1997,

di giudizio immediato per come disciplinato nell'art. 456, esclude dal riferimento recettizio il comma 2 di quest'ultima norma, ovvero proprio «l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444», iniziative che richiedono una personale manifestazione di volontà o l'intervento di un procuratore speciale, e ciò esclusivamente al momento della presentazione della dichiarazione di opposizione <sup>208</sup>.

La disposizione, poi, nel suo attribuire al condannato la legittimazione alla *restitutio in integrum* solo qualora non abbia avuto effettiva tempestiva conoscenza, non tanto del procedimento, quanto del provvedimento, ovvero del decreto di condanna, presuppone implicitamente che il decreto sia stato regolarmente notificato e che la conoscenza legale non sia stata accompagnata da quella reale <sup>209</sup>. L'insuccesso o l'irregolarità della notificazione impediscono, infatti, il decorso del termine per presentare opposizione e, conseguentemente, mantengono le iniziative dell'imputato al di fuori dall'operatività del rimedio della restituzione in un termine il cui decorso non si è, in realtà, ancora avviato <sup>210</sup>.

In caso di regolare notificazione del decreto di condanna, pertanto, l'imputato deve dimostrare di non essere stato tempestivamente raggiunto dall'atto e di non aver volontariamente rinunciato all'impugnazione, ciò che ripropone una distribuzione dell'onere probatorio (ancora una volta vera *probatio diabolica*) analoga a quella che, nella versione originaria della norma, caratterizzava anche la posizione del condannato con pronuncia contumaciale <sup>211</sup>. Tale rigida opzione può trovare giustificazione in una precisa scelta legislativa di chiusura rispetto alla quasi meccanica automaticità che il rimedio aveva ormai raggiunto. Ne conseguono possibili sottrazioni al contraddittorio non necessariamente consapevoli, rischio, questo, reso sostenibile in chiave sistematica per il mantenersi circoscritto all'interno di un ambito operativo ormai limitato esclusivamente a lievi condanne pecuniarie <sup>212</sup> e reso ulteriormente poco gravoso grazie al meccanismo estintivo del reato per 'buona condotta' di cui all'art. 460 comma 5 <sup>213</sup>. Qualora, però, l'istante adempia

Acquaviva, in Riv. pen., 1998, 524; Cass., Sez. V, 14.1.1997, Giachi, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 9.7.1993, Camerieri, in *Cass. pen.*, 1995, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Cfr. Cass., 10.5.2006, Sez. V, Gherasim, in *Riv. pen.*, 2007, 234. C. cost., 18.11.2000, n. 504, ha sottolineato, in proposito, come «le rilevanti conseguenze collegate all'opposizione o all'acquiescenza – rispettivamente, la revoca del decreto penale di condanna ovvero la sua esecutività – spiegano il rilievo centrale che assume la notificazione di tale provvedimento e le cautele adottate dal legislatore per renderne effettiva la conoscenza e mettere così l'imputato in grado di operare la scelta di accettare o di impedire il passaggio in giudicato della condanna».

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 218; Cass., Sez. III, 18.2.2010, Festa, in *Cass. pen.*, 2011, 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Cfr. S. Quattrocolo, *Il contumace*, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Cfr. G.P. Voena, *Atti*, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Cfr. P. Spagnolo, *Un istituto*, 653, che, anche per questa ipotesi, in caso di rigorosa in-

al proprio gravoso onere probatorio, il giudice competente – ovvero il **giudice per le indagini preliminari** <sup>214</sup> – potrà disattendere la richiesta solamente attraverso una «compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine all'irrilevanza delle circostanze dedotte dall'interessato» <sup>215</sup>. Da escludersi è, comunque, che possano acquisire rilievo, al fine d'inibire la *restitutio in integrum*, i criteri presuntivi di conoscenza, di cui al variegato catalogo contenuto nell'art. 420-*bis* comma 2, in grado di palesare la consapevolezza dell'apertura di un procedimento a proprio carico, ma non la conoscenza dell'atto conclusivo il rito monitorio, per opporsi al quale bisogna essere informati sugli estremi del decreto di condanna, sulla sua data e sul giudice che lo ha emesso, pena l'inammissibilità dell'opposizione stessa (art. 461 comma 2) <sup>216</sup>.

La mancata riproposizione, nel corpo dell'art. 175 comma 2, accanto al presupposto della non tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte del richiedente, anche dell'ulteriore circostanza che «il fatto non sia dovuto a sua colpa», presente, invece, nella versione originariamente redatta dal legislatore delegato dell'88, non sembra possa costituire dato normativo in grado di privare di conseguenze l'eventuale comportamento processuale dell'interessato che volontariamente abbia posto in essere condizioni idonee a creare una situazione tale da impedire un'efficace notifica <sup>217</sup>. In un articolato contesto di *checks and balances*, destinato a delimitare i confini della nuova restituzione nel termine per proporre opposizione, tuttavia, mantiene efficacia quell'orientamento giurisprudenziale che impone al giudice un'accurata valutazione circa il significato attribuibile al gesto dell'imputato, in una prospettiva di sua eventuale inequivocabile manifestazione di volontà finalizzata al sottrarsi alla comunicazione del provvedimento di condanna <sup>218</sup>.

terpretazione giurisprudenziale della previsione, paventa «un nuovo contenzioso in sede internazionale».

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>Cfr. Cass., Sez. Un., 17.1.2006, Sciacca, *CED*, 2006/232727; cfr. anche M. Cassano, *Restituzione*, 234; C. Gabrielli, *Il decreto*, 40; A. Marandola, *Restituzione*, 603.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> M. Cassano, *Restituzione*, 231. Cfr., Cass., Sez. I, 19.1.2017, CED, 2017/270041.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 30.11.2014, Tessitore, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>Cfr. A. Mangiaracina, *Garanzie*, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 29.11.2006, Karabache, *CED*, 2006/235338, in una fattispecie in cui il rifiuto di indicare il domicilio e l'allegazione di false generalità, condotte ipoteticamente dimostrative della volontà dell'imputato di sottrarsi al procedimento e ai suoi epiloghi, si erano avuti nella fase iniziale delle indagini di polizia giudiziaria, non potendo attribuirsi loro, per tale motivo, inequivoco significato; Cass., Sez. V, 10.5.2006, Rondi, *ivi*, 2006/233867, per analoghe considerazioni relative a una falsa indicazione della residenza anagrafica accompagnata da una falsa sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio, posti in essere precedentemente rispetto al fatto che aveva dato origine al procedimento e, pertanto, a prescindere da esso. Per una pronuncia con la quale, in presenza di falsità nella declinazione delle generalità e nella sottoscrizione dell'atto di elezione di domicilio, si esclude la possibilità di concedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, cfr. Cass., Sez. II, 21.2.2006, Dioum, in *Cass. pen.*, 2007, 1724.

Le sempre più serrate critiche della giurisprudenza europea alla versione originaria della disciplina della restituzione nel termine in favore di chi non avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare coinvolgevano in via diretta l'inammissibile convergere di un gravoso onere probatorio e di un termine per proporre la richiesta da ritenersi eccessivamente ridotto, ovvero i medesimi dieci giorni a disposizione anche dell'istante ex art. 175 comma 1<sup>219</sup>. Da ciò la scelta del legislatore del 2005 di operare contestualmente su un duplice fronte: spostare l'onere probatorio e triplicare il termine per la proposizione della richiesta a trenta giorni, sempre a pena di decadenza. Tale termine ha mantenuto vigenza, ma può forse definirsi sovradimensionato, nel momento in cui la previsione in esame riguarda ormai esclusivamente la restituzione in un temine che, nel suo fisiologico decorso, è della metà, ovvero di quindici giorni dalla notificazione del decreto di cui all'art. 461 comma 1. La dimensione del termine, tuttavia, fa adesso da pendant a quello analogo previsto per l'attivazione del nuovo ulteriore rimedio restitutorio straordinario in grado di travolgere il giudicato erroneamente formatosi in assenza dell'imputato, la rescissione ex art. 629-bis, la cui «richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, «entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento» (comma 2)<sup>220</sup>.

Sul condannato grava, ovviamente, anche l'onere di provare rigorosamente la concreta tempistica dell'effettiva consapevolezza dell'emanazione del decreto penale di condanna <sup>221</sup>. La giurisprudenza ha limitato, però, l'impegno del richiedente la restituzione all'allegazione del «**momento in cui è venuto a conoscenza** del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso», con la inevitabile precisazione riequilibratrice che, in caso di rituale notificazione, non possono che rimanere «a carico dell'interessato le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa la effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato» <sup>222</sup>, giacché lo sche-

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Cfr. C. eur., 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Cfr. S. Quattrocolo, *Il contumace*, 102; P. Spagnolo, *Un istituto*, 646.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 12.6.2014, Modena, cit.; Cass., Sez. II, 22.1.2010, Sadraoni, *CED*, 2010/246437; Cass., Sez. V, 15.2.2007, Hrustic, in *Riv. pen.*, 2007, 1075. Cfr., in particolare, Cass., Sez. IV, 19.1.2016, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 651, che, in tema di verifica della tempestività di una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, postula «la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare, senza equivoci, il momento in cui detta conoscenza si è verificata», come un «atto di nomina del difensore di fiducia, nel quale erano riportati gli estremi del procedimento e della sentenza contumaciale» (così, Cass., Sez. VI, 25.6.2015, Kobernyk, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 130). V., in argomento, V. Di Masi, *La restituzione*, 654.

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Cass., Sez. IV, 24.4.2015, Or. Al., in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 130, per l'illegittimità del rigetto dell'istanza di restituzione nel termine di chi «abbia provato di non avere avuto conoscenza del provvedimento (nella specie per documentato viaggio all'estero), pur notifi-

ma della presunzione di avvenuta conoscenza in caso di rispetto delle previsioni sulle notificazioni non è insuperabile, ma impone di fornire gli elementi che dimostrino il mancato raggiungimento del risultato. Tale interpretazione agevolata dell'onere probatorio circa il rispetto del termine di trenta giorni nasceva, tuttavia, in un contesto normativo nel quale rappresentava il naturale e obbligato completamento della novella intervenuta nel 2005, costruita tutta in chiave di ampia garanzia del diritto alla restitutio in integrum; deve verificarsene, pertanto, la tenuta anche nel contesto di una capovolta impostazione quanto a onere della prova circa la non tempestiva effettiva conoscenza del decreto penale di condanna al quale opporsi tardivamente (art. 175 comma 2). Pur nell'assenza di modifiche coinvolgenti il comma 2-bis dell'art. 175, infatti, maggiore coerenza sistematica sembra orientare per un'unica cifra caratterizzante le necessarie allegazioni che devono accompagnare l'istanza di restituzione nel termine complessivamente intesa, nell'unitario combinato-disposto dei commi 2 e 2-bis dell'art. 175, nel quale la seconda previsione, rappresentando il completamento operativo dello strumento apprestato nella prima, non può non subire condizionanti influenze dalla stessa.

Ai sensi dell'art. 175 comma 2, inoltre, l'eventuale pregressa **conoscenza** del decreto penale di condanna, in grado d'inibire la concessione della restituzione, deve essere stata **effettiva**. Effettività che va valutata in una duplice prospettiva formale e contenutistica, giacché non possono assumere rilievo conoscenze che si rivelino non ufficiali e vaghe <sup>223</sup>. Fonte della presa di coscienza deve essere, pertanto, «un atto giuridico di un'importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato» <sup>224</sup>, mentre il contenuto della conoscenza deve attenere a tutti gli elementi necessari per consentire la proposizione di una valida opposizione <sup>225</sup>, da individuarsi nei medesimi «Requisiti del decreto di condanna», per come imposti dall'art. 460 comma 1. In tale contesto, la **notifica**, non a mani proprie, bensì **presso il difensore di fiducia**, non può escludere l'effettività della conoscenza, non solo per il dovere deontologico dell'avvocato di informare tempestivamente l'assistito, ma per l'onere in capo anche a quest'ultimo di tenersi informato mediante il proprio legale <sup>226</sup>, secondo una logica normativa fatta propria pure nell'ambito dello sche-

cato presso il domicilio eletto»; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. IV, 30.11.2014, Tessitore, cit.; Cass., Sez. V, 31.3.2010, R., *CED*, 2010/247510; Cass., Sez. VI, 28.5.2007, Malaj, in *Cass. pen.*, 2008, 1985; Cass., Sez. II, 24.1.2006, Spinosi, *ivi*, 2006, 4152.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Cfr. C. eur., 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, cit., 95; C. eur., 8.2.2007, Kollcaku c. Italia, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> C. eur., 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, cit., 95.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Cfr. G.P. Voena, Atti, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Cfr., pur se in materia di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, C. Papagno, *Contumacia*, 170; in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. II, 27.6.2013, Beye, *CED*, 2013/256727; Cass., Sez. VI, 10.11.2011, in *Cass. pen.*, 2012, 2632; Cass., Sez. I, 12.12.2007, Ciarlantini, *CED*, 2007/239207; Cass., Sez. V, 13.4.2007, Cialei, *ivi*,

ma processuale del giudizio *in absentia*, ove la nomina al difensore costituisce proprio indice presuntivo di «conoscenza "non qualificata"» <sup>227</sup> (pur se non del provvedimento, bensì del procedimento, *ex* art. 420-*bis* comma 2). Analoghe argomentazioni non sono riproponibili, invece, in caso di notifica al **difensore d'ufficio**, non in grado di garantire, da sola, l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato <sup>228</sup>.

La possibilità di ottenere la *restitutio in integrum* nel termine per proporre un'opposizione dalla quale si è decaduti è inibita, inoltre, dall'eventuale **rinuncia all'opposizione** stessa, quale atto, per sua natura, incompatibile con la pretesa restitutoria. La rinuncia deve essere **volontaria**, ma l'art. 175 comma 2 non prescrive debba essere pure espressa; potrà desumersi implicitamente, pertanto, anche attraverso *facta concludentia* <sup>229</sup>, la cui valutazione giudiziale deve essere, tuttavia, estremamente rigorosa, essendo in gioco la garanzia di un diritto costituzionalmente garantito quale il contraddittorio sull'accusa, altrimenti del tutto pretermesso con il rito monitorio.

L'inciso «a sua **richiesta**», contenuto nel corpo dell'art. 175 comma 2, impone, invece, la presentazione di un'**esplicita istanza** nel senso della restituzione nel termine da parte dell'interessato. È da escludersi, pertanto, che l'intento di chi non abbia avuto la possibilità di opporsi tempestivamente al decreto possa indirettamente desumersi dalla sola impugnazione tardiva, non preceduta da un'iniziativa *ex* art. 175 <sup>230</sup>.

La domanda di restituzione può essere spedita anche a mezzo del servizio postale e in tale eventualità ad assumere rilievo, ai fini della verifica della tempestività della richiesta, è da ritenersi sia la data di consegna all'ufficio postale e non, invece, quella successiva di ricezione da parte dell'organo giudicante competente

<sup>2007/236965;</sup> Cass., Sez. V, 8.2.2007, Benjamin, *ivi*, 2007/235943; Cass., Sez. VI, 12.12.2006, Iannicelli ed altri, *ivi*, 2006/236000; Cass., Sez. VI, 9.6.2006, Castaldo, in *Riv. pen.*, 2007, 701; Cass., Sez. I, 25.5.2006, Filipi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 409; Cass., Sez. I, 16.5.2006, Gdoura, *CED*, 2006/233920; Cass., Sez. VI, 9.5.2006, Kera, in *Riv. pen.*, 2007, 472; Cass., Sez. I, 7.2.2006, Zine Ei, *CED*, 2006/233417. Criticamente rispetto a tale orientamento giurisprudenziale, v. K. Natali, *Mandato difensivo*, 2641.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> S. Quattrocolo, *Il contumace*, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Cfr., sempre in materia di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, M. Cassano, *Il problematico rapporto*, 56; C. Papagno, *Contumacia*, 179; in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. VI, 5.4.2013, Nikolic e altro, *CED*, 2013/256229; Cass., Sez. VI, 16.7.2008, Cappelli, *ivi*, 2008/241259; Cass., Sez. I, 2.10.2007, Esposito, *ivi*, 2007/238048; Cass., Sez. IV, 23.3.2007, Gianvenuti, *ivi*, 2007/237528; Cass., Sez. Un., 3.10.2006, S., in *Dir. giust.*, 2006, 38, 51; Cass., Sez. I, 6.4.2006, Latovic, *CED*, 2006/233615; Cass., Sez. II, 18.1.2006, Casale, *ivi*, 2006/233324.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 2.5.2006, Semeraro, *CED*, 2006/235252, per un'ipotesi in cui la volontà di rinuncia all'opposizione era stata desunta dall'intervenuto pagamento della somma imposta quale pena pecuniaria.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 23.3.2007, Muca, CED, 2007/237247.

in materia, e ciò per un generale *favor* verso la futura impugnazione, legata alla domanda di restituzione nel termine da uno «stretto rapporto di strumentalità» <sup>231</sup>, da cui consegue l'applicabilità anche alla seconda della disciplina prevista per la presentazione delle impugnazioni e, in particolare, dell'art. 583 comma 2 <sup>232</sup>.

Da ritenersi «implicitamente abrogata» <sup>233</sup> è, infine, l'autonoma decorrenza – rispetto all'ampliato termine decadenziale di trenta giorni per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine – prevista in caso di estradizione attiva (art. 175 comma 2-bis). Si tratta, infatti, di un'ipotesi non più verificabile per la mancata sovrapponibilità dello strumento estradizionale, funzionale all'esecuzione di «un provvedimento restrittivo della libertà personale» (art. 720 comma 1), con l'esplicito riferimento contenuto nell'art. 175 comma 2-bis al precedente comma 2, ormai limitato alla restituzione nel termine per opporsi a condanne a sole pene pecuniarie anche se inflitte in sostituzione di una pena detentiva (art. 459 comma 1).

Qualora sia stata concessa la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, si determina «una sorta di "neutralizzazione"» <sup>234</sup> del decorso del termine prescrizionale, giacché non si tiene conto, ai fini della **prescrizione del reato**, del tempo intercorrente fra la notificazione del decreto di condanna e la notificazione dell'avviso del deposito dell'ordinanza che la restituzione concede (art. 175 comma 8) <sup>235</sup>. Evidente, in proposito, poi come il permanente riferimento, accanto alla appena menzionata notificazione del decreto penale di condanna, anche a quella della sentenza contumaciale abbia, oggi, esclusivo valore di residuato storico, da ritenersi implicitamente abrogato a seguito di una

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Cass., Sez. V, 14.1.2016, Vrenozi, *CED*, 2016/266316; Cass., Sez. II, 11.12.2013, Sko-ko, *ivi*, 2013/260046.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup>Cfr. Cass., Sez. Un., 18.5.2017, in Puica, in *Dir. pen. cont.*, 2.10.2017, sulla quale, v. J. Della Torre, *La restituzione*. Per la devoluzione della questione alle Sezioni Unite, v. Cass., Sez. I, 22.2.2017, Puica, *ivi*, 21.3.2017; sulla quale, v. J. Della Torre, *Spedizione*, § 5. Per la medesima tesi accolta dal Supremo consesso, ma originariamente minoritaria, v. Cass., Sez. V, 14.1.2016, Vrenozi, cit.; Cass., Sez. II, 11.12.2013, Skoko, cit.; Cass., Sez. II, 19.4.2013, Monni, *CED*, 2013/255756; Cass., Sez. II, 17.5.2006, Ismalaj, *ivi*, 2006/234208; Cass., Sez. III, 13.1.2006, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 408; in dottrina, cfr. G. Garuti, *Restituzione*, 1019, per l'applicabilità anche alla restituzione nel termine dell'art. 583 comma 2. *Contra*, dando rilievo al trattarsi non della presentazione di un mezzo d'impugnazione (ipotesi regolamentata attraverso l'eccezionale disciplina di favore di cui all'art. 583 comma 2), bensì solo di una domanda funzionale a un'impugnazione eventualmente successiva, Cass., Sez. VI, 27.9.2016, *CED*, 2016/268302; Cass., Sez. V, 15.1.2016, Raviola, *ivi*, 2016/267493; Cass., Sez. I, 20.1.2014, Grembi, *ivi*, 2014/259416; Cass., Sez. I, 17.2.2009, Ben Kassi, *ivi*, 2009/243808; Cass., Sez. II, 13.6.2007, Bari, *ivi*, 2007/237759; Cass., Sez. VI, 5.5.2000, Mounir, *ivi*, 2000/218341.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> G.P. Voena, Atti, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> G.P. Voena, *Atti*, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 238. Si tratta di una previsione non «suscettibile di estensioni analogiche *in malam partem*», così, pur se in riferimento alla versione antecedente le modifiche operate nel 2014, Cass., Sez. III, 2.12.2016, *CED*, 2016/269158.

nuova disciplina che «regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15 disp. prel. c.c.) <sup>236</sup>. Si tratta, cioè, del frutto di una mera svista del legislatore del 2014, priva di alcun valore normativo.

### 4.3. La disciplina e gli effetti della restituzione nel termine.

Se, come detto, il soggetto richiedente ha l'onere di fornire adeguata prova della situazione di caso fortuito o forza maggiore che ha impedito il rispetto del termine (art. 175 comma 1) o la mancata conoscenza del decreto penale di condanna opponibile (art. 175 comma 2), spetta poi al giudice che interviene in sede di valutazione della richiesta la verifica delle medesime circostanze addotte, «nell'ambito dei poteri di cognizione connessi alla procedura di restituzione nel termine» <sup>237</sup>.

La stessa richiesta di restituzione nel termine è, a sua volta, e come già visto, subordinata al rispetto di un termine previsto a pena di decadenza e ciò per evidenti esigenze di stabilità delle situazioni processuali che, bilanciando i contrastanti interessi in campo e salvi gli strumenti di controllo e i necessari rimedi straordinari, postulano la non modificabilità degli atti già posti in essere.

Competente a decidere sulla richiesta di restituzione, nell'ambito di un vero e proprio procedimento incidentale <sup>238</sup>, è il **giudice che procede** al momento della stessa, tranne che siano già intervenuti sentenza o decreto di condanna, nel qual caso deciderà il giudice che sarebbe competente a pronunciarsi sulla impugnazione o sulla opposizione (art. 175 comma 4) <sup>239</sup>. La previsione è giustificata dalla diretta incidenza del provvedimento restitutorio «sui requisiti di ammissibilità del gravame» <sup>240</sup> e, conseguentemente, sulla stessa possibilità di attivare il grado successivo. Nonostante il letterale riferimento, contenuto nel quarto comma dell'art. 175, esclusivamente all'intervenuta pronuncia di provvedimenti che definiscano la regiudicanda, quali la sentenza e il decreto di condanna, analoga regola di competenza va estesa, per identità di *ratio*, anche alla materia *de libertate*, potendo operare pure in queste ipotesi la restituzione nel termine in merito alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare <sup>241</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Cfr. G.P. Voena, *Atti*, 257.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Cass., Sez. VI, 26.6.2009, A., cit.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 10.2.2011, Nikolic, CED, 2011/249955.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Sull'attribuzione di competenza al giudice per le indagini preliminari, in caso di istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, v., *retro*, § 4.2.2, nota 215.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Cass., Sez. VI, 17.5.1993, Del Maso, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 233. V. anche Cass., Sez. III, 19.10.1998, Basha, *CED*, 1998/211439, sulla competenza della Corte di cassazione a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare un'ordinanza del tribunale della libertà; nonché Cass., Sez. VI, 17.5.1993, Del Maso, cit., che ha dichiarato «nulla per incompetenza funzionale,

Il giudice provvede mediante **ordinanza** (art. 175 comma 4), **motivata a pena di nullità**, secondo la regola generale di cui all'art. 125 comma 3 <sup>242</sup>. Ordinanza che, sia nelle ipotesi disciplinate nel comma 1 dell'art. 175 che in quella prevista nel secondo <sup>243</sup>, è pronunciata *de plano*, non rinviando l'art. 175 comma 4 al peculiare procedimento camerale regolato ai sensi dell'art. 127 <sup>244</sup>. Alla luce del ridimensionamento subìto dall'art. 175 comma 2, non più baricentro della tutela restitutoria fornita all'imputato assente nel procedimento, si scolorano, infine, le condivisibili critiche a tale lettura <sup>245</sup>, fondate sull'esigenza di assicurare – in un contesto spesso implicante la risoluzione di complesse situazioni in fatto e in diritto <sup>246</sup> – effettività alle necessarie garanzie difensive <sup>247</sup>, imprescindibili specialmente dopo l'esplicito rilievo costituzionale attribuito al metodo dialettico <sup>248</sup>.

# 4.3.1. I provvedimenti del giudice che accolga la richiesta di restituzione e la rinnovazione degli atti.

Accogliendo la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice ordinerà la **scarcerazione** del beneficiario detenuto e adotterà i **provvedimenti necessari** affinché cessino gli effetti dell'intervenuta scadenza del termine, secondo quanto disposto nell'art. 175 comma 7, previsione nella quale manca, tuttavia, un espresso riferimento all'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, carenza da colmarsi in via interpretativa <sup>249</sup>.

l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che restituisce il pubblico ministero nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia di misura cautelare personale».

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Cfr. G. Ubertis, Artt. 175-176, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> Cfr. M. Cassano, Restituzione, 235 s.

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 16.1.2015, *CED*, 2015/262035 e Cass., Sez. I, 8.1.2015, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, 436, che fanno salva, tuttavia, l'eventualità «che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme»; conf. Cass., Sez. III, 17.12.2014, Currò, *CED*, 2014/263176; Cass., Sez. I, 17.12.2014, Bardhi, *ivi*, 2014/261707; Cass., Sez. VI, 16.4.2013, Ambrosino, *ivi*, 2013/255139.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Si tratta della lettura ormai fatta propria dalla giurisprudenza maggioritaria; cfr., insieme a quelle citate nella nota precedente, Cass., Sez. V, 10.2.2011, Nikolic, cit.; nonché, già in precedenza, Cass., Sez. Un., 11.4.2006, De Pascalis, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 176, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Cfr. G. Ubertis, *Artt. 175-176*, 254; nonché G. Garuti, *Brevi note*, 2621, che proponeva *de iure condendo* l'obbligo per il giudice di sentire, senza alcuna formalità, richiedente e controparte.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Cfr. M. Cassano, *Restituzione*, 237.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Cfr. M. Cassano, Restituzione, 237.

La restituzione comporta, poi, la riattribuzione del termine nella sua interezza, e ciò «anche se l'impossibilità fosse sopravvenuta all'ultimo istante utile» <sup>250</sup>.

Esigenze di economia processuale hanno orientato, invece, verso la scelta di negare alla restituzione nel termine un'efficacia comportante la piena regressione del procedimento <sup>251</sup>. Il giudice che disponga la restituzione provvederà, pertanto, alla **rinnovazione** unicamente a richiesta di parte, solo se possibile e limitatamente per quegli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere (art. 176 comma 1) <sup>252</sup>, personalmente o a mezzo del difensore <sup>253</sup>. Immediato è, in proposito, il riferimento alla rinnovazione degli atti aventi natura probatoria <sup>254</sup>; la casistica, però, potrebbe essere più ampia, coinvolgendo atti dalla diversa tipologia, conseguenti a quello per il compimento del quale si è ottenuta la restituzione. Ne deriva – nonostante l'art. 176 comma 1 escluda interventi d'ufficio – la possibilità di rinnovazioni che si realizzino *ex lege*, per una automatica dipendenza di un atto dall'altro <sup>255</sup>, dipendenza che, tuttavia, non consente di qualificare la rinnovazione, così disposta, come rinnovazione realmente d'ufficio, giacché sarà, comunque, indirettamente sempre riconducibile all'iniziativa della parte restituita nel termine.

Per potersi avere la rinnovazione, è necessario – come detto e come inevitabile – che la medesima «sia **possibile**» (art. 176 comma 1). Qualora decadenza e decisione sulla restituzione in termini si siano verificate nella medesima fase del procedimento, a impedire la rinnovazione potrebbe intervenire la concreta irripetibilità dell'atto; qualora, invece, siano coinvolte due fasi differenti, la rinnovazione potrebbe essere impedita anche da preclusioni processuali, come quelle coinvolgenti soggetti che non abbiano rivestito il ruolo di parte in primo grado e che non avranno diritto alla rinnovazione in un grado successivo nel quale non potrebbero più costituirsi o intervenire <sup>256</sup>.

Implicito è da considerarsi, inoltre, l'ulteriore requisito dell'essere la rinnovazione oltre che possibile anche **necessaria** (analogamente a quanto previsto per la rinnovazione degli atti nulli nell'art. 185 comma 2, ove si richiede proprio che la rinnovazione «sia necessaria e possibile»), non potendo ritenersi dovuta una rinnovazione non in grado di apportare dati funzionali al giudizio in corso <sup>257</sup>. In merito a ciascuna prova da rinnovare, pertanto, la parte richiedente dovrà indicare «il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valuta-

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> F. Cordero, *Procedura*, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 176, 274; G.P. Voena, Atti, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>Cfr. F. Cordero, *Procedura*, 323 s., che sottolinea come «l'ipotesi, vagamente adombrata, è che fosse assente, impedito da causa non imputabile; ma siamo fuori dalla figura legale (atti da compiere in termini perentori)».

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 170 s.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Cfr. F. Cordero, Codice, 204; Id., Procedura, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 176, 274 s., anche per alcune esemplificazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> Cfr. F. Cordero, Codice, 204; Id., Procedura, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Cfr. G. Garuti, La restituzione, 173.

re la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione» <sup>258</sup>.

Se la restituzione è disposta in sede di legittimità, la **Corte di cassazione** si limiterà, per ragioni funzionali, a individuare gli atti interessati dalla rinnovazione, demandandone il compimento al «giudice competente per il merito» (comma 2), innanzi al quale si è verificata la decadenza e che opererà – *mutatis mutandis* – con vincoli analoghi a quelli imposti con la più generale previsione di cui all'art. 627 <sup>259</sup>. Si è precisato, tuttavia, come in tale ipotesi non sia «chiaro come gli eventuali apporti nuovi influiscano sull'esito (il controllo della decisione impugnata, rispetto agli asseriti *errores in iudicando*, può avvenire soltanto su quanto constava allora)» <sup>260</sup>. Qualora, tuttavia, la restituzione riguardi un termine relativo alla stessa fase di legittimità, non rimane che ritenere competente per la rinnovazione la medesima Corte di cassazione <sup>261</sup>.

Il giudice adito in seguito alla restituzione nel termine, invece, non potrà dichiarare l'impugnazione o l'opposizione inammissibili per tardività, non essendo da lui, più, sindacabile la decisione sulla restituzione <sup>262</sup>.

### 4.3.2. Le impugnazioni.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, presentare motivi nuovi *ex* art. 585 comma 4 <sup>263</sup>, o proporre opposizione al decreto penale di condanna è soggetta a impugnabilità differita, potendo essere censurata esclusivamente insieme con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione (art. 175 comma 5) <sup>264</sup>. Si tratta di una scelta normativa ritenuta maggiormente in grado di tutelare i diritti della parte, consentendole di avvalersi immediatamente dei benefici della decisione favorevole alle sua istanze restitutorie <sup>265</sup>. Prive di specifici rimedi, in una mera logica di economia processuale <sup>266</sup>, rimangono, invece, le ipotesi di ordinanze che dispongano la restituzione in termini diversi da

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Cass., Sez. II, 11.6.2014, CED, 2014/259986.

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Cfr. G. Garuti, La restituzione, 174.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Cfr. F. Cordero, *Procedura*, 324.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Cfr. R. Fois, *Termini*, 629.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 17.12.2014, Thian, *CED*, 2014/262526, in materia di restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione, che aveva respinto una richiesta di non esecutività della sentenza, *ex* art. 670 comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Cfr. G. Ubertis, Artt. 175-176, 255.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>Cfr. Cass., Sez. V, 22.1.1993, Fabbri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 818, per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in via autonoma e non unitamente alla sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Cfr. V. Cavallari, Art. 175, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 22.1.1993, Fabbri, cit.

quelli concernenti la materia delle impugnazioni, gli unici richiamati nell'art. 175 comma 5.

Lo scarno dato normativo non offre, però, alcuna indicazione circa il mezzo d'impugnazione proponibile, da individuarsi necessariamente in quello consentito avverso la sentenza contestualmente impugnata <sup>267</sup>.

Da esso può implicitamente desumersi, inoltre, l'autonomia del provvedimento d'impugnazione dell'ordinanza rispetto a quello relativo alla sentenza che conclude il grado di giudizio  $^{268}$ . Autonomia che lascia spazio, comunque, all'ammissibilità di impugnazioni contestuali di sentenza e ordinanza sui termini pur senza l'espressa indicazione di quest'ultima, risultando sufficiente la desumibilità, dal complessivo contenuto del gravame, di una inequivoca volontà dell'impugnante di censurare anche l'ordinanza, in virtù di un diffuso *favor impugnationis*  $^{269}$  e nonostante il catalogo dei generali requisiti di ammissibilità delle impugnazioni menzioni l'osservanza dell'art. 581, che richiede, fra l'altro, proprio l'indicazione del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso (art. 591 comma 1 lett. c)  $^{270}$ .

Alla decisione del giudice dell'impugnazione nel senso di una originaria erronea concessione della restituzione consegue l'annullamento della sentenza impugnata contestualmente all'ordinanza, «risultando inammissibile, perché tardiva l'impugnazione (o l'opposizione) *illo tempore* esperita dall'ingiustamente restituito in termine» <sup>271</sup>.

Contro l'ordinanza che, invece, respinga la richiesta di restituzione in termini è proponibile ricorso per cassazione (art. 175 comma 6), ciò che accentua «l'autonomia strutturale e funzionale del procedimento incidentale di restituzione in termini» <sup>272</sup>. Il ricorso, ai sensi dell'art. 127 comma 8, non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno di un'espressa disposizione, con decreto motivato, da parte del giudice che l'ha emessa <sup>273</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 186 s.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Cfr. G. Garuti, *La restituzione*, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 12.10.1993, Balestriere, in *Cass. pen.*, 1994, 281; conf. Cass., Sez. I, 9.3.1995, Pischedda, *CED*, 1995/200700; Cass., Sez. VI, 20.1.1994, Mazzaglia, *ivi*, 1994/198251.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Per l'interpretazione più rigorosa che pretende la specifica indicazione dell'ordinanza di restituzione nel termine impugnata, v. Cass., Sez. III, 30.4.1992, Runza, *CED*, 1992/190455; Cass., Sez. I, 12.4.1990, Brandini, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, 608; Cass., Sez. I, 9.3.1990, Pizzata, *CED*, 1990/184152.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> F. Cordero, *Procedura*, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> A. Giarda, Restituzione, 13; conf. G. Garuti, La restituzione, 202.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Cfr. G. Ubertis, Artt. 175-176, 255.

### **Bibliografia**

Aimonetto M.G., La "durata ragionevole" del processo penale, Torino, 1997; Amato G., Art. 294, in Amodio E., Dominioni O., III, 140; Amodio E., Orario degli uffici giudiziari e garanzie costituzionali, in Cass. pen., 1996, 1103; Aprati R., I termini processuali, in Spangher G., Marandola A., Garuti G., Kalb L. (dir. da), Procedura penale. Teoria e pratica del processo, I, Torino, 2015, 731; Ariolli G., La richiesta di restituzione nel termine va accolta anche quando sia incerta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, in Cass. pen., 2006, 3138; Bargis M., Deposito di provvedimenti giudiziari dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico, in Dir. pen. proc., 1996, 607; Belluta H., Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato, in Daniele M., Paulesu P.P. (a cura di), Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, Torino, 2015, 249; Biondi G., Restituzione nel termine per impugnare e rinnovazione dell'istruzione in appello: prime aperture della Cassazione verso interpretazioni "convenzionalmente" orientate, in Cass. pen., 2011, 1813; Biscardi G., Aspetti intertemporali, in Corvi P. (a cura di), Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, Torino, 2016, 265; Bonetti M., L'incidenza della riforma sui procedimenti in corso, in Vigoni D. (a cura di), Il giudizio in assenza dell'imputato, Torino, 2014, 273; Bonsignori R., Procedimento per decreto, in D. disc. pen., X, Torino, 1995, 118; Bricchetti R., Pistorelli L., Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito, in Guida dir., 2014, 21, 98; Buzzelli S., Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante è necessaria una svolta, in Cass. pen., 2007, 3388; Caprioli F., L'archiviazione, Napoli, 1994; Carini C., Errore e rimedi, in D. disc. pen., IV agg., Torino, 2008, 283; Carli L., Termini (dir. proc. pen.), in Nss. D. I., XIX, Torino, 1973, 129; Casiraghi R., La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo, in Vigoni D. (a cura di), Il giudizio in assenza dell'imputato, Torino, 2014, 3; Cassano M., Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p., in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, 207; Ead., Il problematico rapporto tra l'art. 175 cp.p. e il sistema delle notificazioni, in Cassano M., Calvanese E., Giudizio in contumacia e restituzione nel termine, Milano, 2008, 39; Ead., Impugnazione della sentenza contumaciale e restitutio in integrum, ivi, 63; Cassibba F., Richiesta di interrogatorio ex art. 415bis, comma 3, c.p.p. e rinuncia tacita alla sospensione feriale dei termini, in Cass. pen., 2004, 599; Catalano E.M., La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia, in Arch. pen., 2011, 2, 1; Cavallari V., Artt. 172-176, in (a) Chiavario M., II, 247; Cecanese G., Restituzione in termini e onere dell'imputato contumace in caso di mandato difensivo fiduciario, in Cass. pen., 2015, 2321; Centorame F., Contumace "inconsapevole" e restitutio in integrum del processo, in Giur. it., 2011, 2150; Ceresa-Gastaldo M., Il riesame delle misure coercitive nel processo penale, Milano 1993; Chiavario M., Una riforma inevitabile: ma basterà?, in Leg. pen., 2005, 253; Id., Non è tutto oro quel che luccica nel nuovo processo in absentia. Roma si adegua a Strasburgo, ma il cammino è ancora lungo, in Dir. giust., 2005, 19, 10; Ciani G., Artt. 291-298, in (a) Chiavario M., III, 159; Cirino Groccia I., Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.), in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, 287; (a) Cordero F.; (b) Cordero F.; De Amicis G., Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzio-

ne nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, in Cass. pen., 2008, 2370; De Caro A., Processo in absentia e sospensione. Una prmissima lettura della legge n. 67 del 2014, in Arch. pen., 2014, 3, 1; Deganello M., Contributo allo studio dei termini processuali penali, Napoli, 2012; Della Torre J., La restituzione nel Termine ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p. Tra influssi convenzionali e una strumentalità "ritrovata" con le impugnazioni, in Dir. pen. cont., 2.10.2017, Id., Spedizione a mezzo posta della richiesta di restituzione in termini per impugnare una pronuncia contumaciale: per la tempestività vale la data di invio o di ricevimento?, in Dir. pen. cont., 21.3.2017; De Salvia M., L'obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte europea e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in Balsamo A., Kostoris R.E. (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 67; Diddi A., Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum, in Vigoni D. (a cura di), Il giudizio in assenza dell'imputato, Torino, 2014, 209; Di Masi V., La restituzione nel termine, ex 175 c.p.p., richiede la prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato, in Dir. pen. proc., 2016, 654; Filippi L., Rito contumaciale: quale «equo processo»?, in Cass. pen., 2005, 2202; Fois R., Termini processuali penali, in D. disc. pen., Torino, agg. 2000, 617; Frigo G., Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito in assenza, in Guida dir., 2005, 18, 22; Id., L'onere probatorio sulla mancata notifica inceppa la restituzione automatica dei termini, in Guida dir., 2005, 9, 69; Gabrielli C., Il decreto penale e l'istanza restitutoria. Efficienza e garanzia nella scelta del g.i.p., in Dir. giust., 2006, 8, 40; Galati A., Zappalà E., Siracusano F., Gli atti, in Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., 183; Galgani B., "Assestamenti" interpretativi in tema di restitutio in integrum ex art. 175 co 2 c.p.p., in Dir. pen. cont., 9.6.2011; Garuti G., Jus superveniens e "nuovo" processo in assenza, in Giur. it., 2014, 1506; Id., Restituzione in termini (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, II, 1, Milano, 2008, 1017; Id., Termini processuali penali, in D. disc. pen., Torino, agg. 2005, 1587; Id., Nuove norme sulla restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, in Dir. pen. proc., 2005, 683; Id., La rinnovazione della citazione a giudizio e della notificazione, in Dir. pen. proc., 2003, 578; Id., La restituzione nel termine, Padova, 2000; Id., Brevi note in tema di restituzione nel termine per impugnare, in Cass. pen., 1999, 2618; Giarda A., Termine (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 252; Id., Restituzione in termini (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1; Giostra G., L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative Torino, 1994<sup>2</sup>; Gironi E., Decadenza, dir. proc. pen., in D. disc. pen., Torino, agg. 2005, 329; Giustozzi R., I procedimenti speciali, in Fortuna E., Giustozzi R., Fassone E., Dragone S., 749; Grevi V., Scadenza del termine per la decisione da parte del tribunale del riesame e orario di chiusura degli uffici giudiziari, in Cass. pen., 1995, 2612; Iasevoli C., Sul computo del termine per la notifica della data di udienza di riesame: un «passo indietro» della Cassazione, in Cass. pen., 2000, 992; Illuminati G., Giudizio, in Conso G., Grevi V., Bargis M., 689; Izzo F., Contumacia, così l'Italia corre ai ripari. Caso Sejdovic: secondo ko. Ma con la riforma si cambia sistema, in Dir. giust., 2006, 18, 68; Lacchi D., Proroga ex lege del termine a dibattere per l'udienza di riesame, in Giur. it., 1998, 538; Lattanzi G., Costretti dalla Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2005, 1125; Id., Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale, in Leg. pen., 2004, 595; Lazzarone F., Processo in absentia: dall'Europa una spinta per una riforma?, in Leg. pen., 2004, 601; Lemmo E., Il procedimento per decreto penale, in Aa.Vv., I riti differenziati nel nuovo processo penale, atti del Convegno di Salerno, 30.9-2.10.1988, Milano, 1990, 186; Lima F., Termini II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, 1; Ludovici L., La rilevanza dell'erro-

re di diritto del difensore in tema di restituzione nel termine ad impugnare, in Cass. pen., 2010, 1054; Luparia L., Latitanza, contumacia e novazione probatoria in appello, in Proc. pen. giust., 2011, 97; Mangiaracina A., Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010; Marandola A., Restituzione in termini, in St. iur., 2006, 603; Marcolini S., I presupposti del giudizio in assenza, in Vigoni D. (a cura di), Il giudizio in assenza dell'imputato, Torino, 2014, 135; Morelli F., Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare, in Leg. pen., 2014, 606; Moscarini P., Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla: la Cassazione penale ri-decide il "caso Somogy", in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 411; Id., Il giudizio in absentia nell'ottica delle giurisdizioni internazionali ed in una recente legge italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 573; Id., La contumacia dell'imputato, Milano, 1997; Nacar B., Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori, Padova, 2014; Ead., I termini e la ragionevole durata del processo penale, Torino, 2012; Ead., Termini II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, agg. 2007, 1; Natali K., Mandato difensivo fiduciario e conoscenza effettiva degli atti del procedimento da parte dell'imputato contumace, in Cass. pen., 2012, 2641; Negri D., sub art. 1, Commento articolo per articolo d.l. 18 febbraio 2005, n. 17, conv., con mod., in l. 22 aprile 2005, n. 60, in Leg. pen., 2005, 260; Orlandi R., Procedimenti speciali, in Conso G., Grevi V., Bargis M., 593; Papa C., Persona offesa e restituzione nel termine: un altro contrasto di legittimità, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 284; Papagno C., Contumacia e processo equo, Milano, 2010; Pirrone P., L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, Milano, 2004; Pirruccio P., Uno slittamento che opera in modo speculare e restituisce razionalità al sistema di calcolo, in Guida dir., 2014, 34-35, 34; Poggi A.M., Processo penale militare e sospensione feriale: un opportuno revirement della Corte Costituzionale, in Leg. pen., 1987, 696; Potetti D., Le ferie dei magistrati dopo l'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con l. n. 162 del 2014), in Arch. nuova proc. pen., 2017, 12; Id., Nullità della citazione a giudizio e principio di regressione del procedimento, in Cass. pen., 2003, 2386; Id., Art. 294 c.p.p. e termine per l'interrogatorio: dies a quo computatur (o no)?, in Cass. pen., 1999, 772; Pulito L., Società multilingue e diritto ad un equo processo, in Proc. pen. giust., 2016, 5, 63; Id., Primo giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali?, in Dir. pen. proc., 2007, 124; Quattrocolo S., Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, 2, 97; Riccio G., Restituzione in termini e "abbreviato" del contumace, in Giust. pen., 2016, III, 670; Rivello P.P., La vicenda Somogyi di fronte alla Corte di cassazione: un'importante occasione di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1071; Santoro V., Partecipazione al processo effettiva solo con duplicazione di impugnazioni, in Guida dir., 2008, 15, 86; Sau S., La decadenza, in Marandola A. (a cura di), Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici, Torino, 2015, 151; Id., Garanzie linguistiche e restituzione nel termine, in Arch. pen., 2012, 1057; Id., Decadenza, in D. disc. pen., Torino, vol. VI, 1992, 547; Silvestri P., Successione di norme processuali penali e nuovo processo in assenza dell'imputato, in Cass. pen., 2015, 565; Id., Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione n. III/07, II. Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato, del 5.5.2014, 34, in www.cortedicassazione.it; Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., Di Chiara G., Patané V., Le indagini preliminari e l'udienza preliminare, in Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., 388; Sola G., I termini, in Spangher G. (diretto da), Trattato di procedura penale, I, 2, Torino, 2008, 287; Spagnolo P., Un istituto nuovo

ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine, in Leg. pen., 2014, 636; G. Spangher, Gli atti, in Dominioni O., Corso P., Gaito A., Spangher G., Dean G., Garuti G., Mazza O., Procedura penale, Torino, 2014<sup>3</sup>, 173; Id., Errore di diritto del difensore e restituzione in termini, in Giur. it., 2014, 176; Id., La pratica del processo penale, III, Padova, 2013; Tamietti A., Restituzione in termini e articolo 175 c.p.p. Roma si adegua alla sentenza Sejdovic in Dir. giust., 2005, 12, 98; Id., Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo, in Cass. pen., 2004, 3801; Tonini P.; Tonini P., Conti C., Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole", in Dir. pen. proc., 2014, 509; Tonini P., Ingenito M., La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza, in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, 179; Tranchina G., Di Chiara G., Il diritto processuale penale e il processo penale: linee introduttive, in Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., 1; Ubertis G., Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale, in Giur. cost., 2009, 4765; nonché in Id., Argomenti di procedura penale, III, Milano, 2011, 185; Id., L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazione dell'equità processuale, in Balsamo A., Kostoris R.E. (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovo scenari dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale, Torino, 2008, 99; Id., Contumaci, doppia restituzione in termine, in Id., Argomenti di procedura penale, II, Milano, 2006, 209; Id., Come rendere giusto il processo senza imputato, in Leg. pen., 2004, 606; Id., Titolo VI, Artt. 172-176, in Amodio E., Dominioni O., II, 229; Varraso G., Gli atti, Dominioni O. ed altri, 179; Id., La Corte costituzionale "salva" il rito degli irreperibili, in Giur. cost., 2007, p. 1150; Vigoni D., Introduzione, in Vigoni D. (a cura di), Il giudizio in assenza dell'imputato, Torino, 2014, XIII; Voena G.P., Atti, in Conso G., Grevi V., Bargis M., 155; Zappulla A., Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni, in Leg. pen., 2014, 618.